

LE FORME DI TUTELA DELL'ACQUIRENTE DI BENI VIZIATI  
O NON CONFORMI AL CONTRATTO: UN'ANALISI  
COMPARATA

*LEGAL PROTECTIONS FOR BUYERS OF DEFECTIVE OR NON-  
CONFORMING GOODS: A COMPARATIVE ANALYSIS*

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 23, agosto 2025, ISSN: 2386-4567, pp. 530-573*

Annagrazia  
TOMASI

ARTÍCULO RECIBIDO: 3 de mayo de 2025

ARTÍCULO APROBADO: 15 de junio de 2025

**RESUMEN:** Il presente saggio esamina le azioni poste a tutela del compratore che acquista un bene viziato, difforme dal contratto, a partire dalla disciplina prevista dal codice civile per arrivare a quella prevista dal codice del consumo, passando per la Convenzione di Vienna del 1980. Dalla comparazione dell'apparato rimediabile a disposizione dell'acquirente emergono punti di forza e criticità che non sembrano superate nemmeno dall'emanazione di direttive europee di nuovo conio. Sulla scorta del dato normativo e delle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali, si propone una rilettura dei rimedi in conformità ai principi dell'ordinamento italo-europeo.

**PALABRAS CLAVE:** Garanzia per vizi; azioni edilizie; aliud pro alio; vendita di beni; diritto del consumo; sostenibilità.

**ABSTRACT:** *This essay examines the remedies available to a buyer who acquires defective goods or goods non-conforming to the contract. It traces these protections from the provisions of the Italian Civil Code to those stipulated in the Italian Consumer Code, including the framework established by the 1980 Vienna Convention (CISG). A comparative analysis of the remedial framework at the buyer's disposal reveals strengths and weaknesses that appear unresolved, even by the enactment of recent European directives. Based on statutory provisions, doctrinal elaborations, and judicial precedents, this paper proposes a reinterpretation of these remedies considering the principles of the Italo-European legal system.*

**KEY WORDS:** *Warranty against defects; aedilician actions; aliud pro alio; sale of goods; consumer law; sustainability.*

**SUMARIO.- I. INQUADRAMENTO GENERALE.- I.** La disciplina dei vizi della cosa venduta nel codice civile: il vizio redibitorio e la mancanza di qualità.- 2. *L'aliud pro alio datum*.- 3. Genesi di una nozione unitaria: la mancanza di conformità dei beni al contratto, dalla Convenzione di Vienna del 1980 al codice del consumo.- II. L'APPARATO RIMEDIALE A TUTELA DELL'ACQUIRENTE.- I. La prescrizione e gli oneri probatori nella garanzia per vizi.- III. SPUNTI DI INDAGINE CONCLUSIVI. NUOVI REQUISITI DI CONFORMITÀ DEL BENE AL CONTRATTO (ECOLOGICO)?

---

## I. INQUADRAMENTO GENERALE.

Le obbligazioni principali del venditore sono previste all'art. 1476 c.c. che statuisce espressamente l'obbligo di consegnare la cosa al compratore o di fargli acquistare la proprietà della cosa (o del diritto nel caso di contratto che non produca effetti traslativi immediati), nonché l'obbligo di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

Come si legge nella Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al codice civile del 1942, nella sezione dedicata ai singoli contratti e in particolare a quello di vendita (contratto che "rientra nell'attività quotidiana di ogni cetto di persone"), a proposito della garanzia dovuta dal venditore per i vizi e i difetti di qualità della cosa, e a causa dell'aumento delle liti in questo settore e delle gravi ripercussioni sull'economia del contratto, rispetto al codice civile previgente<sup>1</sup>, sono state opportunamente introdotte profonde innovazioni. Nella Relazione, il nuovo sistema è così riassunto: da un lato i vizi apprezzabili e non facilmente riconoscibili e i difetti di qualità non tollerabili sono unificati nel trattamento dato che entrambi devono essere denunciati entro otto giorni a pena di decadenza e fatti valere in giudizio entro il termine prescrizionale di un anno, dall'altro lato si pone la figura dell'*aliud pro alio*, introdotta dalla giurisprudenza per ragioni pratiche<sup>2</sup>, che si avrà solo quando la cosa rientri in un genere del tutto diverso da quello statuito contrattualmente.

---

1 Rel. Guardasigilli presentata all'udienza del 16 marzo 1942-XX per l'approvazione del testo del codice civile, "[c]om'è noto, il codice civile anteriore stabiliva vari termini di decadenza per l'esperimento dell'azione redibitoria fondata sui vizi veri e propri della cosa, mentre ogni difetto di qualità, essenziale o pattuita, dava luogo alla risoluzione contrattuale, soggetta alla lunga e pieghevole prescrizione ordinaria. D'altro canto il codice di commercio aggiungeva una seconda brevissima decadenza di due giorni per la mancata denuncia del vizio. Così, una prima e difficile indagine giudiziale incideva sulla distinzione tra vizio e difetto di qualità, ed una seconda tra rapporti civili e commerciali".

2 Per una puntuale ricostruzione in argomento e su come "dottrina e giurisprudenza spinta dalla necessità di superare le anguste strettoie temporali indicate dall'art. 1495 c.c., hanno frequentemente fatto ricorso alla categoria dell'*aliud pro alio datum*", MANTOVANI, M.P.: "I vizi redibitori nel contratto di compravendita", *Rass. dir. civ.*, 2009, I, pp. 76 e ss.

### • Annagrazia Tomasi

Dottoranda di ricerca, Università del Salento. E-mail: annagrazia.tomasi@unisalento.it

L'attuale tripartizione dell'anomalia materiale prevede, dunque: a) il vizio propriamente detto inteso come anomalia o imperfezione del processo di creazione o trasformazione della cosa; b) la mancanza di qualità allorquando la cosa è priva delle qualità (di funzionalità, utilità, pregio), così da rientrare in un tipo o in una specie diversa; c) l'*aliud pro alio*, ossia di cosa completamente diversa da quella convenuta. L'incerta linea di demarcazione tra le tre figure sopracitate è da sempre stata oggetto di acceso dibattito tra dottrina e giurisprudenza. Persiste tuttora la difficoltà di distinguere le tre fattispecie; in particolare con riferimento alle ipotesi di vizio e mancanza di qualità, a differenza dell'ipotesi dell'*aliud pro alio*, non vi è una diversità ontologica, dato che entrambe le fattispecie si identificano in una anomalia strutturale del bene considerato<sup>3</sup>.

Questa tensione verso l'unità della nozione e della disciplina giuridica a tutela dell'acquirente nel caso di acquisto di un bene viziato ha trovato una sua prima concreta espressione in materia di vendita internazionale. Invero, questa è stata soggetta a un processo di unificazione che ha portato all'emanazione sia di Convenzioni di diritto internazionale privato, volte a individuare l'ordinamento statale competente mediante determinati criteri di collegamento, sia di Convenzioni di diritto materiale uniforme, contenenti una normativa sostanziale della vendita diversa da quella prevista dai singoli Stati<sup>4</sup>. In particolare, in questo solco si pone la Convenzione di Vienna dell'11 aprile del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili, ratificata in Italia con la legge n. 765 dell'11 dicembre del 1985 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1988, che, analogamente alle precedenti convenzioni di diritto materiale uniforme, mira<sup>5</sup> a fornire un regime normativo omologo per gli Stati aderenti. Difatti, per uno studio olistico e organico della garanzia della vendita, è necessario oltrepassare il solo ambito nazionale che è inadeguato a fronte del sempre più diffuso commercio internazionale; e se la maggior parte delle disposizioni dettate dalla Convenzione del 1980 sono dedicate all'inadempimento del contratto e ai relativi rimedi, è d'uopo sottolineare come il

3 MASTRORILLI, A.: *La garanzia per vizi nella vendita. Disciplina del codice civile e del codice di consumo*, 2a ed., Giuffrè, Milano, 2009, pp. 93-94. In argomento, in particolare sulle origini della tripartizione e sull'apparato rimediabile posto a tutela dell'acquirente, GRASSI, U.: *I sistemi di protezione dell'acquirente*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, pp. 67 e ss.

4 Per un'attenta ricostruzione si veda LOMBARDI, E.M.: *Garanzia e responsabilità nella vendita dei beni di consumo*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 43-44: "Alla prima categoria sono da ricondurre la Convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955, sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali e la Convenzione dell'Aja del 31 ottobre 1985, sulla legge applicabile ai contratti di vendita internazionale di merci, che ha provveduto a sostituire il precedente Trattato. Alla seconda categoria, invece, sono da riportare le due Convenzioni dell'Aja del 1964, che prevedono la legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili. La denuncia di queste due ultime convenzioni è stata compiuta dall'Italia con la ratifica della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci, resa esecutiva con la legge n. 765 dell'11 dicembre 1985".

5 Il testo in lingua inglese appare significativo nella sua formulazione in quanto mostra la fermezza della funzione della Convenzione stessa: "Chapter II. GENERAL PROVISIONS. Article 7: In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its international character and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith in international trade", in sito ufficiale dell'UNCITRAL, nello specifico disponibile su: [http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral\\_texts/sale\\_goods.html](http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods.html).

legislatore uniforme abbia superato la ripartizione della garanzia per vizi (materiali o giuridici).

Allo stesso modo di quanto previsto nella disciplina internazionale della vendita, ove viene chiaramente meno la tripartizione accolta dall'ordinamento italiano per vedere venire alla luce l'ipotesi di una generale non conformità dei beni al contratto, il legislatore europeo ha puntato sull'uniformazione delle diverse discipline sulle anomalie del bene compravenduto accogliendo la nozione onnicomprensiva di "difetto di conformità".

I. La disciplina dei vizi della cosa venduta nel codice civile: il vizio redibitorio e la mancanza di qualità.

Secondo la formulazione del primo comma dell'art. 1490 c.c. il venditore deve garantire l'immunità della cosa venduta dai vizi (preesistenti o la cui causa sia antecedente alla conclusione del contratto o all'individuazione del bene nel caso di vendita generica) che la rendano inidonea all'uso cui è destinata<sup>6</sup> o ne diminuiscano il valore in modo apprezzabile.

Per quanto concerne la natura dei vizi della cosa, la giurisprudenza della Suprema Corte è pacificamente orientata<sup>7</sup> nel far rientrare il solo vizio materiale nell'ambito di operatività ex art. 1490 c.c. Parimenti la dottrina dominante, basandosi su dati normativi e sul presupposto che i cc.dd. vizi di diritto possono essere disciplinati diversamente se ricondotti alle fattispecie degli artt. 1482 e 1489 c.c., presuppone la materialità<sup>8</sup> sia del vizio che della cosa<sup>9</sup>.

6 Già giurisprudenza risalente ritiene che l'art. 1490 c.c. comprenda i soli vizi che rendano la cosa inidonea ad un uso normale: *ex multis*, Cass., 6 aprile 1971, n. 1013; Cass., 4 maggio 1978, n. 2092; Cass., 27 gennaio 1979, n. 624. Esistono, infatti, vizi che pur diminuendo il valore della cosa non la rendono assolutamente inidonea né meno idonea (almeno in senso qualitativo) al suo uso: se ne inferisce che con la formula di cui all'art. 1490 c.c. vengono ricompresi nella tutela anche questi ultimi casi come, si pensi, quello della vendita di una bottiglia di liquore che risulti piena solo in parte o di un bracciale dichiarato d'oro a 18 carati e che poi risulti di un titolo minore. In argomento, v. RUBINO, D.: *La compravendita*, Giuffrè, Milano, 1971, p. 776.

7 *Ex multis*, Cass., 17 dicembre 1999, n. 14226, in *Dejure online*: "nella specie [ipotesi di vendita di suolo con vincolo di parziale inedificabilità] non ricorreva l'ipotesi del vizio redibitorio, che attiene alla materialità del bene compravenduto ed al suo modo di essere nella realtà fisica"; Cass., 28 febbraio 2007, n. 4786, in *Dejure online*: "In ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia, non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene".

8 Per completezza, richiama l'orientamento contrario, AGOSTINIS, B.: "La garanzia per i vizi della cosa venduta. Le obbligazioni del compratore artt. 1490-1499", in *Il Codice Civile Commentario* (fondato da P. SCHLESINGER diretto da F.D. BUSNELLI), Giuffrè, Milano, 2012, p. 13: "Una simile impostazione non è condivisa da chi accoglie una lettura più ampia dell'art. 1490 c.c. e definisce il vizio della cosa come 'una imperfezione di qualsiasi natura'. La convinzione che la patologia possa essere di 'qualsiasi natura' ha portato i suoi fautori a ritenere comprese nella figura del vizio redibitorio sia le irregolarità materiali (attinenti alla forma, struttura, composizione e comunque inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa) sia quelle immateriali (riguardanti la carenza di requisiti giuridici, amministrativi o di altra natura necessari per l'utilizzo del bene)".

9 LOMBARDI, E.M.: *Garanzia e responsabilità nella vendita dei beni di consumo*, cit., p. 227.

I suddetti parametri dell'inidoneità all'uso e della apprezzabile diminuzione di valore connessi all'anomalia della cosa venduta sono dettati alternativamente all'art. 1490 c.c. Invero, nulla vieta che le due conseguenze si verifichino congiuntamente<sup>10</sup> soprattutto nel caso in cui il difetto comprometta la funzionalità del bene in quanto è difficile pensare che ciò possa realizzarsi senza una contestuale diminuzione di valore.

In merito al parametro dell'uso, la dottrina<sup>11</sup> ha adottato quale criterio di giudizio di inidoneità quello della normale adeguatezza della funzione: il vizio rende il bene inidoneo all'uso quando, pur non rendendolo completamente inutilizzabile, ne venga esclusa, appunto, la normale adeguatezza alla funzione. Difatti, si è ritenuto che il vizio redibitorio non debba necessariamente compromettere l'utilizzo del bene in modo definitivo e assoluto, ma può anche solo renderlo più difficile, gravoso o antieconomico<sup>12</sup> provocando in questo modo una generica inidoneità alla normale attitudine cui lo stesso è destinato o a quella disposta nel contratto.

Pur sostenendosi dalla dottrina prevalente<sup>13</sup> la piena equiparazione tra vizi e mancanza di qualità, altra parte della dottrina<sup>14</sup> e parte della giurisprudenza ritengono invece di dover tenere distinte le due fattispecie.

Dalla lettera dell'art. 1497 c.c. il compratore accede alla tutela quando la cosa acquistata non ha le qualità specificatamente "promesse" dal venditore al momento

10 Esemplificativa in tal senso è Cass., 23 gennaio 1982, n. 452, in *Dejure online*, che osserva: "Nel caso di vendita di un oggetto pregiato o di lusso (nella specie, una pelliccia di visone) ove il pregio è determinato non solo dalla qualità della materia prima impiegata, ma anche dalla particolare accuratezza delle operazioni di trasformazione o confezione, nonché della funzione di prestigio sociale e di investimento economico, qualsiasi imperfezione attinente alla materia prima od alle modalità di trasformazione o di confezione (purché non così lieve da non essere percepita) incida in maniera determinante sul valore e, in definitiva, sulla destinazione della cosa compravenduta, integrando gli estremi del vizio redibitorio".

11 BIANCA, C.M.: *La vendita e la permuta*, Utet, Torino, 1972, pp. 796-797.

12 AGOSTINIS, B.: "La garanzia per i vizi della cosa venduta", cit., p. 16. In aggiunta, con riferimento alla rilevanza dei vizi anche solo potenziali, si è espressa, con un *dictum* senza precedenti, la Corte di cassazione che ha asserito la potenzialità dei vizi redibitori soprattutto quando si riferiscono a beni destinati a durare nel tempo e strumentali per l'apparato produttivo di un'azienda. In questo modo la Suprema Corte ha ad ogni modo esteso la responsabilità del venditore anche in presenza di caratteristiche del bene venduto che "possono" renderlo inidoneo all'uso cui è destinato o diminuirne il valore sicché, ove il venditore riconosca tale astratta potenzialità, tale ammissione avrebbe gli effetti del riconoscimento di un vizio a suo carico. Nello specifico, il riferimento è a Cass., 12 maggio 2000, n. 6089, in *One Legale*: "[V]izi che, ad avviso di questa corte, possono essere anche soltanto potenziali, specialmente quando quello oggetto della compravendita non è un bene di immediato consumo, ma è destinato a durare nel tempo, in particolare quando è un bene strumentale, destinato ad essere utilizzato da un imprenditore nella sua azienda". Interessante nota critica di PARDOLESI, P.: "Osservazioni a Cass. 12 maggio 2000, n. 6089", *Foro it.*, 2000, I, 2497: "Tale ricostruzione, contrariamente alle apparenze, non sembra avere, in ultima analisi, l'effetto di un rafforzamento di tutela a vantaggio del compratore: quest'ultimo, che a causa della asimmetria informativa del mercato versa normalmente in difficoltà nel riconoscere e dedurre tempestivamente il vizio della cosa da lui acquistata, in ipotesi di vizio solo potenziale vedrà, intuitivamente, accresciute tali difficoltà".

13 BIANCA, C.M.: *La vendita e la permuta*, cit., p. 800.

14 In linea di massima quest'altra parte di dottrina (minoritaria), guardando all'impostazione codicistica e rimanendo fedele alla lettera della legge, mantiene le due categorie distinte: la mancanza di qualità come un caso di inadempimento con conseguente risoluzione del contratto mentre il vizio dà luogo all'azione redibitoria; tra i tanti, si rinvia a GORLA, G.: "Azione redibitoria", *Encicl. dir.*, IV, Giuffrè, Milano, 1959, pp. 883 e ss.

della conclusione del contratto o quelle “essenziali” per l’uso cui il bene è destinato, sempre purché il difetto ecceda l’usuale limite della normale tollerabilità. Le qualità sono gli attributi che esprimono la funzionalità, l’utilità e il pregio del bene<sup>15</sup>. Le qualità essenziali sono perlopiù costituite dagli attributi necessari ad assicurare il soddisfacimento dell’uso cui la cosa è normalmente destinata (c.d. adeguatezza del bene alla sua funzione tipica)<sup>16</sup>. Le qualità promesse come categoria autonoma, invece, comprendono da un lato tutti quei requisiti che non sono qualità essenziali e dall’altro i requisiti che possono essere pattuiti dalle parti in modo esplicito o implicito (mediante la destinazione del bene acquistato ad un uso particolare, diverso da quello abituale)<sup>17</sup>. Il vizio finisce così per essere individuato, oltre che positivamente, negativamente come quel difetto che non comporti mancanza di qualità essenziali o promesse e la cui esclusione non sia stata pattuita.

Nella prospettiva codicistica, al momento e sinteticamente, si può concludere osservando come le differenze tra vizi e mancanza di qualità risultino attenuate almeno sul piano operativo dei termini di decadenza (8 giorni) e prescrizione (1 anno) e l’unica differenza riposerebbe, invece, sul criterio soggettivo di imputazione della responsabilità (in quanto in caso di vizi la garanzia prescinde dalla colpa, mentre in caso di mancanza di qualità non sembra opportuno farlo visto il richiamo alle regole generali sulla risoluzione per inadempimento)<sup>18</sup>.

Invero, come si vedrà dettagliatamente in seguito, dal sistema generale si ricava che, anche senza colpa del venditore, la mancanza di qualità dà ugualmente origine a rimedi a tutela del compratore<sup>19</sup>. Parimenti la dottrina<sup>20</sup> mette in evidenza come, specularmente a quanto avviene per i vizi redibitori, la mancanza di qualità realizzi un difetto materiale della cosa preesistente al momento traslativo e postula quindi non una responsabilità del venditore per l’inadempimento di un’obbligazione, ma una responsabilità del venditore fondata sull’inesatta attuazione del risultato traslativo.

## 2. *L’aliud pro alio datum.*

Il codice civile, a differenza di quanto prevede per il vizio redibitorio e per la mancanza di qualità, non prevede l’ipotesi dell’*aliud pro alio*, che è, infatti, una

15 BIANCA, C.M.: *La vendita e la permuta*, cit., p. 798, il quale riporta in nota un interessante *dictum* della Corte di cassazione, 3 dicembre 1970, n. 2544, in *Mass. Giur. it.*, 1970, secondo cui la mancanza di qualità è inerente alla natura della merce, riguarda le differenze di sostanza, di razza, di materia, di tessuto, di fibra, di colore, di metodo e di origine, riferendosi a tutti quegli elementi sostanziali che, nell’ambito dello stesso genere, influiscono sulla classificazione della cosa in un tipo o in una specie piuttosto che in un’altra.

16 AGOSTINIS, B.: “La garanzia per i vizi della cosa venduta”, cit., p. 197.

17 *Ivi*, p. 208; in particolare l’a. osserva, nella nota n. 32, come la dottrina (nello specifico D. Rubino) abbia imposto che la funzione diversa da quella cui il bene è normalmente destinato debba essere esplicitata nel contratto, mentre la giurisprudenza è apparsa più elastica in argomento.

18 In tal senso, v. anche MASTRORILLI, A.: *La garanzia per vizi nella vendita*, cit., pp. 97-98.

19 RUBINO, D.: *La compravendita*, cit., p. 764.

20 LUMINOSO, A.: *La compravendita*, 3a ed., G. Giappichelli Editore, Torino, 2003, p. 263.

fattispecie di creazione giurisprudenziale che si è rivelata indispensabile per poter separare dalla generalità delle ipotesi di “difformità” quelle più gravi che sfocerebbero nella “diversità”. Detta figura è stata autorevolmente definita “una escogitazione della pratica, insoddisfatta delle tutele predisposte per il compratore con la normativa dei vizi e della mancanza di qualità, e rimasta inappagata anche dopo le illusioni suscitate dal passaggio dal vecchio al codice vigente”<sup>21</sup>.

La ragione del ricorso alla figura dell'*aliud pro alio* si ravvisa nel voler favorire la tutela dell'acquirente visti i diversi termini (più dilatati) per l'esercizio dell'azione<sup>22</sup>.

Diverse sono state le applicazioni pratiche in tema di *aliud pro alio* e la varietà delle decisioni dimostrano la difficoltà nel tracciarne i confini. Premesso che è rilevante e va preso in considerazione anche il comportamento dell'acquirente (la sua prolungata inerzia di fronte alle inesattezze può assumere un significato di acquiescenza), è possibile cogliere una linea di pensiero comune nelle numerose decisioni della giurisprudenza che richiama il criterio del genere e della destinazione

21 RESCIGNO, P.: *Presentazione a E. GABRIELLI, La consegna di cosa diversa*, Jovene, Napoli, 1987, p. XVII.

22 V. al riguardo, Cass., 5 febbraio 2016, n. 2313, in *Dejure online*, con la quale la S.C. chiarisce, ancora una volta, in ambito rimediabile, la differenza tra vizio redibitorio, mancanza di qualità e consegna di cosa diversa, precisando le azioni esperibili (solo l'*aliud pro alio* dà luogo all'azione contrattuale di cui all'art. 1453 c.c. ed è svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c.): “va, anzitutto rilevato che la sovrapposizione tra l'ipotesi della mancanza di qualità e la consegna di *aliud pro alio*, effettuata dalla ricorrente, non è corretta, dato che, secondo il costante indirizzo di questa Corte (cfr. Cass. n. 28419 del 2013, n. 10916 del 2011, n. 26953 del 2008, n. 9227 del 2005, n. 13925 del 2002, n. 2712 del 1999) vizi redibitori e mancanza di qualità – le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 c.c. – si distinguono dall'ipotesi della consegna di *aliud pro alio* – che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 c.c. – la quale ricorre quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. idoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto”. Più di recente, Cass., 24 aprile 2018, n. 10045, in *Dejure online*: “è fuor di dubbio che l'ipotesi di consegna *aliud pro alio* dà luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale (cfr. Cass., 05.02.2016, n. 2313)”; la S.C. ricorda anche che, per giurisprudenza costante, “la risoluzione è impedita soltanto dalla trasformazione, dall'alienazione o dal perimento per caso fortuito o forza maggiore del bene venduto e non anche dal suo uso anche prolungato da parte del compratore, salvo che da tale uso possa desumersi una tacita rinuncia all'azione (cfr. Cass., 09.10.1976, n. 3362)”. Allo stesso modo, nell'ordinamento giuridico spagnolo, che regola il *saneamiento por vicios ocultos* nel suo codice civile (artt. 1484-1499), la giurisprudenza ha introdotto la figura dell'*aliud pro alio* per aggirare il termine stringente previsto per poter esercitare le azioni edilizie (6 mesi dalla consegna del bene). Già in tempi risalenti la giurisprudenza del Tribunale Supremo spagnolo ha legato tale dottrina alla funzionalità del bene (al contrario dell'Italia che inizialmente limitava i casi beni appartenenti a un genere totalmente diverso) “si la cosa tiene un defecto tan grave que la hace totalmente inhábil para el uso al que se la destina, se entiende que lo entregado no es lo debido, facultándose entonces al comprador para ejercitar las acciones generales de incumplimiento (incluida la de resolución del contrato) en el plazo de cinco años del art. 1964 CC”, in questi termini, DE VERDA y BEAMONTE, J.R.: “Compraventa y permuta”, in AA.VV., *Derecho civil III (Obligaciones y contratos)* (coord. J.R. DE VERDA y BEAMONTE), 6a ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, pp. 296-297 e ivi ampi rinvii alla giurisprudenza. Per un inquadramento generale, ex multis, si rinvia a quanto detto da FENOY PICÓN, N.: *Falta de conformidad e incumplimiento en la compraventa (Evolución del ordenamiento español)*, Centro de Estudios Registrales, Madrid, 1996; LLACER MATAÇAS, M.R.: *El saneamiento por vicios ocultos en el Código civil: su naturaleza jurídica*, Bosch, Barcellona, 1992; DURÁN RIVACOBIA, R.: *Evicción y saneamiento*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2002; DE VERDA y BEAMONTE, J.R.: *Saneamiento por vicios ocultos: Las acciones edilicias*, 2a ed., Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2009.

economico-sociale<sup>23</sup>. Quest'ultimo riferimento, in particolare, ha consentito di dirimere quei casi in cui il bene sia risultato assolutamente inadatto ad assolvere la funzione pattuita. In particolare, si pensi ai casi di generi alimentari incommestibili e a quelle pronunce<sup>24</sup> che hanno ravvisato l'*aliud pro alio*, contrariamente all'indirizzo giurisprudenziale dominante che ne ravvisava la mancanza di qualità essenziale. A tal riguardo autorevole dottrina<sup>25</sup> osserva come, invero, sia evidente che il genere incommestibile abbia una diversa destinazione economico-sociale rispetto a quella pattuita, e che si tratti di prestazione totalmente diversa rispetto a quella dovuta. Altra ipotesi, da sempre controversa, riguarda le autovetture e si ha *aliud pro alio* quando al posto di un autoveicolo idoneo alla circolazione ne viene consegnato uno privo dei requisiti tecnici e regolamentari che lo rendono idoneo ad un positivo collaudo e alla conseguente iscrizione del pubblico registro

- 23 BIANCA, C.M.: *La vendita e la permuta*, cit., p. 808. Invero, dapprima la giurisprudenza ha dimostrato un atteggiamento rigoroso, stabilendo che la diversità del bene potesse sussistere solo in caso di appartenenza a genere del tutto diverso; le numerose critiche sollevate all'utilizzo del *genus* hanno poi portato le Corti a integrare nel giudizio sull'identità della cosa anche una valutazione funzionale, guardando alla c.d. destinazione economico-sociale, in *Dejure online*, ex multis, cfr. Cass., 28 gennaio 1997, n. 844: "ricorre l'ipotesi dell'*aliud pro alio*, che dà luogo alle ordinarie azioni di risoluzione e di adempimento a norma dell'art. 1453, svincolata dai termini e dalle condizioni di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c., nei casi in cui la diversità tra cosa venduta e cosa consegnata incide sulla natura e quindi su l'individualità, consistenza e destinazione delle due cose, sì che la consegna viene ad avere ad oggetto cosa appartenente a genere, specie o categoria economica diversa da quella convenuta e la cosa tradita sia per ciò completamente diversa da quella pattuita rivelandosi funzionalmente del tutto inadatta ad assolvere la funzione economico-sociale di quella venduta e quindi a soddisfare in concreto i bisogni che determinarono l'acquirente ad effettuare l'acquisto"; a contrario invece si ha vizio redibitorio quando la *res tradita*, ancorché difettosa per un processo produttivo, è funzionalmente idonea all'uso a cui è propriamente destinata. Nel caso di specie il giudice di legittimità si è pronunciato in merito alla vendita di mattonelle per pavimentazione che presentavano macchie e scoloriture a causa di un difetto di produzione, confermando la decisione di merito che l'aveva ricondotta alla fattispecie del bene viziato dato che le mattonelle rimanevano idonee allo specifico uso che doveva farne l'acquirente. Ancora, Cass., 4 maggio 2012, n. 6787: "ricorre la fattispecie della vendita *aliud pro alio* non solo quando la cosa consegnata appartenga ad un genere del tutto diverso da quello a cui appartiene la cosa pattuita, ma anche quando difetti delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale (e, quindi, a fornire l'utilità richiesta) o a quell'altra funzione che le parti abbiano assunto come essenziale (cfr., ad es., Cass. n. 14586 del 2004; Cass. n. 5066 del 2007 e Cass. n. 18859 del 2008)"; Cass., 4 febbraio 2014, n. 2444: "L'ipotesi della vendita di *aliud pro alio* è prospettabile nel caso in cui la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita, appartenendo ad un genere diverso e rivelandosi funzionalmente del tutto inadatta ad assolvere la destinazione economico sociale della *res* dedotta come oggetto del contratto e, quindi, a fornire l'utilità richiesta"; Cass., 5 aprile 2016, n. 6596: "vizi redibitori e mancanza di qualità si distinguono, a loro volta, dall'ipotesi di *aliud pro alio*, la quale ricorre quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso, o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. idoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (Cass., 19.12.2013, n. 28419; Cass., 07.03.2007, n. 5202; Cass., 13.01.1997, n. 244)".
- 24 Ad esempio, Cass., 4 maggio 2012, n. 6787, in *Dejure online*, nella specie, vendita di basilico contenente anticrittogamici in quantità esorbitante rispetto ai limiti di norma che rendono il prodotto affetto da tali caratteristiche negative inadatte a renderlo commestibile e quindi commerciabile.
- 25 BIANCA, C.M.: *La vendita e la permuta*, cit., p. 811.

automobilistico<sup>26</sup>. Un'altra pronuncia della Suprema Corte<sup>27</sup> ha statuito che la vendita di un'autovettura immatricolata con falsa documentazione e recante il numero di telaio contraffatto è una vendita di bene totalmente differente e perciò configura un'ipotesi di inadempimento contrattuale. Sempre in tema di autoveicoli è stata giudicata consegna di *aliud pro alio* quell'auto che per marca o tipo non era corrispondente a quella pattuita<sup>28</sup>. In tutte le esemplificazioni richiamate si è ravvisata la diversità radicale del bene sul presupposto che la diversità è di importanza determinante nell'ambiente economico-sociale, in caso contrario sarebbero sfociate nell'ipotesi di vizi o di mancanza di qualità<sup>29</sup>.

In sintesi, l'esito a cui si è giunti, non senza perplessità e differenziazioni a seconda del caso concreto, tende a ravvisare il vizio della cosa quando quest'ultima, pur presentando tutti i requisiti pattuiti ha delle "deficienze" nell'aspetto, nella struttura, nella composizione; la mancanza di qualità quando la cosa pattuita non ha tutti i requisiti che dovrebbero essere presenti secondo quanto pattuito; *aliud pro alio datum* quando il bene venduto appartiene ad un genere radicalmente diverso da quello pattuito nonché qualora si riveli funzionalmente incapace ad assolvere la concordata destinazione economico-sociale<sup>30</sup>.

Le numerose incertezze applicative, derivanti soprattutto dal fatto che i confini tra le tre figure sono labili e si fondano su criteri empirici, hanno portato la dottrina a criticare la tripartizione auspicandone il superamento attraverso la previsione di una sola patologia. Tali auspici, non accolti e difficilmente accoglibili in ambito strettamente nazionale, sono stati recepiti dal legislatore sovranazionale.

26 Cass., 14 aprile 1970, n. 1019, *Foro it.*, Rep. 1971, voce *Obbligazioni e contratti*, n. 83. Ancora, sul punto, ex multis, Trib. Nocera Inferiore, 27 dicembre 1999, in *Dejure online*, ove il Tribunale ha ritenuto configurabile l'ipotesi di vendita di *aliud pro alio* quando, avuto riguardo allo stato della cosa (nel caso di specie un autoveicolo) al momento della conclusione del contratto o della consegna, essa non possa assolvere (nella specie, perché sprovvisto delle targhe di riconoscimento contenenti i dati di immatricolazione) alla funzione economico-sociale propria della circolazione sulle pubbliche vie a causa del difetto di requisiti amministrativi o strutturali di cui per legge debba essere dotato.

27 Cass., 30 marzo 2006, n. 7561, *Giust. civ. Mass.*, 2006, 3: "[l]a vendita di *aliud pro alio* configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse, che integrano la fattispecie dell'inesatto adempimento; nel primo caso al compratore spetta l'azione generale di risoluzione contrattuale per inadempimento, con conseguente rilevanza della colpa ai fini del giudizio di inadempimento mentre negli altri casi operando la speciale garanzia di cui agli articoli 1492 e 1497 c.c. la colpa rileva soltanto ai fini dell'eventuale risarcimento dei danni"; inoltre per Cass., 4 maggio 2005, n. 9227, *Giust. civ. Mass.*, 2005, 5, si configura la consegna di *aliud pro alio* anche quando la cosa "è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, come nell'ipotesi in cui il veicolo venduto rechi un numero di telaio diverso da quello indicato sulla carta di circolazione".

28 Come riportato da BIANCA, C.M.: *La vendita e la permuta*, cit., p. 812 alla nota n. 16. Inoltre in caso di vendita di auto usata, al contrario di quanto sancito dalla giurisprudenza maggioritaria la quale individuava la presenza di un vizio occulto ex art. 1490 c.c. o secondo quanto sancito dalla sentenza Cass., 3 agosto 2001, n. 10728 che ha affermato la mancanza di qualità del bene, ROMEO, C.: "Consegna di cosa usata e responsabilità del compratore", *Contratti*, 2002, II, commenta come si paventa anche la possibilità di individuare un caso di consegna di *aliud pro alio* dato che secondo l'a. bisogna altresì considerare che, per ragioni personali, il fatto che il veicolo sia nuovo potrebbe assurgere ad attributo che in caso di difetto annulli completamente l'utilità che il compratore intendeva trarne.

29 BIANCA, C.M.: *La vendita e la permuta*, cit., pp. 812-813.

30 LUMINOSO, A.: *La compravendita*, cit., p. 260; nello stesso senso RUBINO, D.: *La compravendita*, cit., *passim*.

3. Genesi di una nozione unitaria: la mancanza di conformità del bene al contratto, dalla Convenzione di Vienna del 1980 al codice del consumo.

Il crescente allargamento dei mercati oltre il confine degli Stati e fuori dall'ambito di applicazione del loro diritto, sta dando luogo, a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, alla formazione di regole giuridiche uniformi, destinate a regolare i rapporti commerciali transnazionali<sup>31</sup>. Per quanto qui interessa, ossia in ordine alla disciplina prevista a tutela della parte che acquista un bene viziato, la già citata Convenzione di Vienna del 1980 (*United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, CISG) ha rappresentato, sotto molteplici aspetti, una fondamentale fonte di ispirazione per il legislatore comunitario che ha poi dettato la disciplina di cui alla direttiva 99/44/CE. Quest'ultima è stata modellata, in più punti, sulla CISG, ragion per cui la Convenzione può essere vista come la "madre" della direttiva: lo stretto legame tra le due normative è particolarmente evidente nelle norme sulla conformità dei beni (art. 35 CISG e art. 2 direttiva 1999/44/CE). Se è vero che questi due complessi normativi "dialogano" è altresì vero che essi differiscono su un profilo sostanziale e fondamentale: l'ambito soggettivo di applicazione, in quanto la Convenzione si riferisce alle vendite tra operatori economici professionali. Appare chiaro, sin da subito, che la disciplina dettata dalla direttiva è maggiormente favorevole al compratore, vista la particolare posizione di debolezza che quest'ultimo ricopre.

Sulla scorta delle similitudini rinvenute nella disciplina comunitaria della vendita dei beni di consumo e in quella internazionale, parte della dottrina<sup>32</sup> ha ipotizzato già in tempi risalenti un'apertura verso un nuovo diritto comune della vendita che, com'è noto, non ha mai effettivamente visto la luce.

È nella Sezione II, rubricata "Conformità dei beni e pretese dei terzi", del Capitolo II della CISG che viene trattata specificatamente la disciplina della conformità dei beni (precisamente, agli artt. 35-40 la conformità dei beni, agli artt. 41-44 le pretese dei terzi). A fronte della disciplina della garanzia del compratore per la difformità dei beni, la Convenzione di Vienna si occupa direttamente non solo della formazione del contratto e del passaggio del rischio, ma anche delle obbligazioni gravanti sul venditore. Come anticipato, nella disciplina internazionale della vendita è prevista l'ipotesi di una generale non conformità dei beni al contratto, non essendo prevista la tripartizione accolta dall'ordinamento italiano.

31 GALGANO, F.: *Trattato di diritto civile*, vol. 2, 2a ed., Cedam, Padova, 2010, p. 146.

32 Tra i tanti, si veda BIN, M.: "Per un dialogo con il futuro legislatore dell'attuazione: ripensare l'intera disciplina della non conformità dei beni nella vendita alla luce della direttiva comunitaria", *Contr. impr./Eur.*, 2000, pp. 404-405; CORAPI, D.: "La direttiva 99/44/CE e la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale: verso un nuovo diritto comune della vendita?", *Eur. dir. priv.*, 2002, pp. 668-669. Autorevole dottrina individuava, piuttosto che nella creazione di un unico codice civile europeo, nell'emanazione di una Costituzione europea lo strumento per realizzare l'armonizzazione a livello europeo della disciplina contrattuale, nella consapevolezza della dimensione costituzionale del diritto civile, PERLINGIERI, P.: "Quella di Hugh Collins sul «codice civile europeo» non è la via da seguire", *Rass. dir. civ.*, 2014, IV, pp. 1205 ss.

In particolare, l'art. 35 contiene la *Conformity of Goods to Contract* e dispone, in capo al venditore, l'obbligo di consegnare beni della quantità, qualità e del tipo richiesti dal contratto. Il summenzionato articolo, al contrario di quanto prevedeva l'art. 19 della precedente Convenzione dell'Aja del 1964, distingue il profilo della consegna di beni non conformi al contratto da quello dell'inadempimento dell'obbligo di consegna. Questa distinzione è particolarmente rilevante in quanto la consegna dei beni, pur se difformi a quanto previsto dal contratto, impone al compratore l'onere di esaminare i beni consegnati e di dare pronto avviso delle inesattezze riscontrate<sup>33</sup>.

L'art. 35 della Convenzione, prima di elencare i criteri per determinare la non conformità di un bene, statuisce, al suo secondo comma, la preminenza delle determinazioni contrattuali delle parti<sup>34</sup>. Quanto ai quattro criteri determinativi, testualmente: "le merci sono conformi al contratto solo se: a) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere; b) sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si è affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da parte sua farlo; c) possiedono le qualità di una merce che il venditore ha presentato all'acquirente come campione o modello; d) sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a conservarle e proteggerle"<sup>35</sup>.

Il primo criterio richiede l'idoneità dei beni all'uso e questi lo sono quando possiedono le caratteristiche necessarie per il loro funzionamento e sono privi di difetti che lo limitano o lo escludono<sup>36</sup>. Il secondo criterio sancito dalla norma fa riferimento all'idoneità dei beni agli scopi specifici per cui sono preposti per il compratore in questione e questo non è operante se è attestato che l'acquirente non ha o non poteva ragionevolmente fare affidamento sulla competenza e sul

---

33 AA.VV.: *Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili* (commentario coordinato da C.M. BIANCA), Cedam, Padova, 1992, p. 146.

34 L'assenza di limiti all'autonomia negoziale appare ragionevole e si giustifica anche vista l'esclusione dall'ambito di operatività della Convenzione di quei tipi di vendita (come quella con i consumatori) e di quegli aspetti contrattuali (capacità delle parti, trasferimento della proprietà) rispetto ai quali è richiesta una maggiore tutela, in questo senso AA.VV.: *Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili*, cit., pp. 17-18.

35 L. 11 dicembre 1985, n. 765, "Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980" (G.U. 27 dicembre 1985, n. 303), secondo comma dell'art. 35.

36 AA.VV.: *Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili*, cit., p. 148, ove viene specificato che, dato che "i beni che costituiscono oggetto di vendite internazionali sono beni di cui è ordinario il loro realizzo economico, la loro idoneità è esclusa in presenza di difetti che, pur senza incidere sull'uso materiale dei beni o sui risultati o sui costi di essi, ne diminuiscono sensibilmente il valore di scambio".

giudizio del venditore<sup>37</sup>. In particolare, quanto all'affidamento del compratore nella competenza o nella capacità di valutazione del venditore, la dottrina<sup>38</sup> ne evidenzia la stretta relazione, e al contempo la potenziale conflittualità, tra le qualità espressamente promesse e previste in contratto (art. 35<sup>1</sup>) e l'idoneità all'uso abituale (art. 35<sup>2</sup>, lett. a) e/o all'uso speciale (art. 35<sup>2</sup> lett. b) cui le merci sono destinate.

L'art. 36 della Convenzione si occupa di regolamentare il profilo della responsabilità del venditore (che trova fondamento nel suddetto art. 35) per i difetti di conformità del bene venduto. Secondo quanto prescritto dalla disposizione appena citata, si assiste al superamento del momento distintivo del passaggio del rischio: il venditore è responsabile per un difetto esistente al momento del passaggio del rischio anche se si manifesta solo dopo quel momento, secondo la regola generale dell'inadempimento (la quale prevede che l'avvenuto passaggio del rischio al compratore non incide sulla responsabilità del venditore per inadempimento che continua a sussistere). Il vero momento rivelatore (circa l'applicabilità della disciplina per la difformità) si rinviene nella condotta del compratore della cosa alienata. Difatti, all'art. 38 è imposto al compratore (o alla persona da lui incaricata) l'onere di esaminare<sup>39</sup>, nel termine più breve possibile, i beni (*rectius*, le merci) ma la normativa non specifica quale criterio deve essere adottato con riferimento all'ispezione della merce. Di certo, il compratore (o la persona da lui incaricata) non deve compiere sforzi straordinari per individuare

37 *Ivi*, p. 149, secondo cui: "il compratore non ha ragione di confidare nella capacità ed esperienza del venditore quando quest'ultimo è manifestamente incompetente o quando gli scopi ai quali i beni sono destinati esulano dalla capacità professionale ed esperienza che normalmente ci si può aspettare in quel settore commerciale".

38 V. la nota a sentenza (Trib. Trieste, 17 giugno 2019) di REINSTADLER, A.: "Vendita internazionale di merci - Affidamento ed onere di prova nella Convenzione di Vienna (CISG)", *Giur. It.*, 2019, 12, 2670. Nello specifico, scrive l'a.: "Riportando e traducendo i tratti salienti dell'opera di *Schlechtriem/Schwenzer*, cit., l'analisi giuridica delle norme in questione è connotata, per così dire, da un vero e proprio 'ping-pong' tra le possibili ipotesi e loro soluzioni. Innanzitutto, non occorre una genuina pattuizione contrattuale circa l'uso speciale, ma è sufficiente che esso venga 'espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto'. L'uso speciale, nell'accezione della norma, dovrebbe poi intendersi nel senso che vi sarebbe necessario un uso diverso da quello (astratto) normale o abituale, ad esempio un uso sotto particolari condizioni climatiche o sotto una particolare normativa vigente nel Paese del compratore. Quindi, l'affidamento che il compratore può ragionevolmente porre nella competenza o nella capacità di valutazione del venditore di regola sussiste nel caso in cui il venditore è, o vanta di essere, uno specialista o un esperto per la produzione o il reperimento dei beni destinati allo speciale uso che ne intende fare il compratore. [...] In caso di maggiore competenza del compratore, l'affidamento invece cessa. L'affidamento può anche cessare quando il compratore partecipa alla scelta del bene, o quando esamina il bene prima di comprarlo, o quando influisce sul processo di produzione, o quando impartisce le specifiche tecniche ed infine anche quando insiste in una determinata marcatura. [...] Da ultimo, l'affidamento del compratore non sussisterebbe quando il venditore non è, allo stesso tempo, il produttore del bene, ma ne è solo il rivenditore, o quando nello specifico settore merceologico è inusuale fare riferimento al criterio della capacità di valutazione del venditore. Alla fin fine, ed in generale, il compratore può fare affidamento solo su ciò che per il concreto venditore è raggiungibile e prevedibile con le sue concrete e riconoscibili capacità".

39 Appare opportuno specificare quanto sostenuto da FERRARI, F.: *La vendita internazionale: applicabilità ed applicazioni della Convenzione di Vienna del 1980*, Cedam, Padova, 1997, p. 200: "la mancata ispezione non comporta necessariamente la perdita del diritto di fare valere i difetti di conformità, purché questi vengano segnalati in tempo, ossia prima del decorso di un periodo ragionevole dal momento in cui il compratore li avrebbe dovuti scoprire".

eventuali vizi: secondo la dottrina<sup>40</sup> lo *standard* da impiegare per l'ispezione non può essere "assoluto", bensì è sufficiente che chi verifica la merce impieghi la diligenza che una persona ragionevole, posta nella medesima situazione, impiegherebbe.

L'articolo 38 va comunque letto alla luce degli artt. 39<sup>1</sup> e 58<sup>3</sup>: il primo individua il termine (il c.d. *reasonable time*)<sup>41</sup> decadenziale per la denuncia del difetto (la quale deve essere specifica e non può consistere, ad esempio, nella mera restituzione della merce)<sup>42</sup> mentre il secondo condiziona il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente alla possibilità del previo esame dei beni. I pregi dell'art. 39 sono molteplici<sup>43</sup>, ma aleggia da sempre il problema di individuare con

40 FERRARI, F.: *La vendita internazionale: applicabilità ed applicazioni della Convenzione di Vienna del 1980*, cit., p. 206.

41 Con riguardo all'onere in capo al compratore di denuncia tempestiva dei vizi, occorre fare riferimento all'art. 39 della CISG. È quest'ultimo, infatti, a prevedere al suo primo comma un termine decadenziale, decorrente dalla scoperta possibile della mancanza di conformità, per la denuncia del difetto ("entro un tempo ragionevole"). Al secondo comma prevede, invece, un termine biennale di denuncia (che decorre dalla consegna effettiva, salvo che il termine non sia in contrasto con la durata di una garanzia contrattuale) affinché il compratore possa far valere il difetto di conformità dei beni. La disciplina di cui al presente articolo, è contemperata da due clausole di salvaguardia rispettivamente contenute nell'art. 40 che prevede che il venditore non può essere sollevato dalla responsabilità (avvalendosi di quanto previsto dagli artt. 38 e 39) se il difetto di conformità riguarda fatti di cui era a conoscenza o che non poteva ignorare e che non ha denunciato all'acquirente e nell'art. 44 che prevede che l'acquirente possa o ridurre il prezzo o richiedere danni-interessi se ha una scusa ragionevole per la mancata denuncia (*excuse for failure to notify*).

42 Trib. Vigevano, 12 luglio 2000, in *Dejure online*; appare opportuno richiamare quanto affermato, tra i tanti, dal Tribunale di Vigevano in ordine al contenuto della denuncia per i difetti di conformità. È proprio il requisito di specificità della denuncia (requisito di contenuto) a rendere possibile l'intervento più opportuno del venditore: "Qualora i beni risultino difettosi, l'acquirente deve, per non perdere il diritto di fare valere il difetto di conformità, denunciare al venditore i difetti, specificandone per quanto possibile la natura, entro un 'tempo ragionevole' (concetto, quest'ultimo, che talvolta è stato definito 'clausola generale', v. Pretura Torino, 30 gennaio 1997, e che non può che rimandare ad una valutazione da parte del giudice di tutte le circostanze della fattispecie concreta) dal momento in cui li ha scoperti o avrebbe dovuto scoprirli (art. 39, 1° comma): momento che va stabilito in base all'art. 38, ai sensi del quale 'il compratore deve esaminare i beni o farli esaminare nel più breve tempo possibile avuto riguardo alle circostanze' e 'se il contratto implica il trasporto dei beni, l'esame può essere differito fino al momento dell'arrivo dei beni alla loro destinazione'. [...] A questo punto occorre anche aggiungere che la denuncia, che non deve avere una particolare forma, per cui può anche essere fatta oralmente e via telefono (v. *LG Frankfurt*, 13 luglio 1994, in *Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report*, 1994, 1264 s.), non deve soltanto essere tempestiva, ma deve anche specificare la natura del difetto per dare al venditore la possibilità di verificare la fondatezza e l'esattezza della denuncia, affinché egli possa eventualmente compiere un'attività di conformazione (che questa sia la *ratio* sulla quale si basa il requisito della specificità della denuncia si veda *OLG Düsseldorf*, 8 gennaio 1993, in *Recht der internationalen Wirtschaft*, 1993, 325 ss.). Non appare che nel caso concreto la denuncia sia sufficientemente specifica; il mero riferimento al fatto che i beni 'avevano causato problemi' non mette il venditore nella posizione di potere scegliere come comportarsi (così anche *HG Zürich*, 30 novembre 1998, in *Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht*, 1999, 185 ss., in particolare 188), come non lo fanno neppure denunce dal contenuto simile, come ad esempio quelle che affermano soltanto e genericamente che 'i beni sono difettosi in tutte le loro parti' (*OLG Frankfurt*, 18 gennaio 1994, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 1994, 1013)".

43 Secondo PELLEGRINO, S.: "Vendita internazionale e garanzia per vizi della cosa", *Obbligazioni e Contratti*, 2012, IV, p. 279, "In primo luogo, tale norma consente di ridurre la disomogeneità della disciplina in materia di vizi nella vendita internazionale. Tale soluzione tende, infatti, a sostituire i termini di denuncia previsti dai singoli diritti nazionali. In secondo luogo, tale disposizione adotta, sul punto, una soluzione sufficientemente elastica, venendo così incontro a quelle esigenze proprie del commercio internazionale, secondo cui i principi di buona fede e *fair dealing* dovrebbero giocare un ruolo ancor più centrale dello stesso principio di certezza del diritto. Il testo dell'art. 39 Conv. Vienna 11.04.1980 tiene conto, inoltre, del fatto che la naturale complessità dei problemi inevitabilmente insiti in fattispecie di vendite transnazionali mal si presta ad essere disciplinata da termini di denuncia rigidi e inflessibili. In terzo luogo, infine, il criterio della 'ragionevolezza' del termine costituisce una soluzione assennata, dal momento che permette al giudice di valutare, volta per volta, il comportamento tenuto dalle parti alla luce delle circostanze del caso concreto. Sarebbe difficile, infatti, giustificare che esattamente la medesima celerità nella denuncia di

certezza il contenuto del canone della “ragionevolezza”. Secondo i redattori della Convenzione di Vienna, vista la lettera dell’articolo, tale determinazione andrebbe effettuata dal singolo giudice e dunque il termine deve essere quantificato caso per caso. Nonostante ciò, diverse Corti si sono cimentate nel tentativo di individuare un termine maggiormente preciso, se non altro allo scopo di fornire per lo meno dei parametri-guida<sup>44</sup>. La giurisprudenza italiana, in linea con la dottrina che non condivide i tentativi di individuare un termine fisso da associare al “tempo ragionevole” richiesto, ha solo individuato definizioni “in negativo”<sup>45</sup>. Appare pacifico, invece, inquadrare la ragionevolezza come una clausola generale: “il concetto di ‘ragionevolezza’ del termine costituisce, secondo la prevalente opinione, una ‘clausola generale’ (vedi Trib. Rimini, 26 novembre 2002; Trib. Vigevano, 12 luglio 2000) che non può che rimandare ad una valutazione da parte del Giudice di tutte le circostanze della fattispecie concreta”<sup>46</sup>.

Per avere un quadro completo, appare opportuno segnalare qualche passo tratto dall’*UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on the*

---

eventuali vizi venga richiesta – indifferentemente – a chi importi tranci di salmone norvegese od a chi abbia acquistato 100 containers di elettrodomestici made in Taiwan”.

- 44 PELLEGRINO, S.: “Vendita internazionale e garanzia per vizi della cosa”, cit., p. 280: “Una delle tecniche più utilizzate dalle Corti straniere è stata, quindi, quella di specificare un preciso termine entro il quale possa presumersi che la denuncia sia stata effettuata rispettando il parametro della ragionevolezza. Il periodo di tempo così determinato oscilla, ovviamente, da una Corte all’altra; ma molte delle pronunce degli ultimi anni ritengono che possa considerarsi effettuata in termini ragionevoli la denuncia compiuta entro un mese dalla scoperta del vizio”.
- 45 *Ibidem*: “vi sono pronunzie che hanno ritenuto non tempestive denunce effettuate in 13 mesi (Trib. Forlì, 16.2.2009), 6 mesi (Trib. Rimini, 26.11.2002), o 4 mesi (Trib. Vigevano, 12.7.2000). Un’altra decisione, peraltro, aveva considerato non tempestiva anche una segnalazione effettuata 23 giorni dopo la consegna, specificando che, dal momento che si trattava di difetti facilmente riconoscibili, tale circostanza poteva portare ad abbreviare i termini da considerarsi ragionevoli (Trib. Cuneo, 31.1.1996)”. Cfr. VENEZIANO, A.: “Mancanza di conformità delle merci ed onere della prova nella vendita internazionale: un esempio di interpretazione autonoma del diritto uniforme alla luce dei precedenti stranieri”, *Dir. comm. internaz.*, 2001, II, p. 497: “La tendenza prevalente tuttavia, puntualmente rilevata nella sentenza del Tribunale di Vigevano, appare quella di applicare una certa severità nello stabilire la ragionevolezza del termine per la denuncia. Ciò trova piena giustificazione nell’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, particolarmente sentita nel commercio internazionale e vantaggiosa non solo per il venditore, ma anche per lo stesso compratore. Il “tempo ragionevole” deve tuttavia venire commisurato alle circostanze del caso concreto, e come correttamente rilevato alcune Corti, va interpretato tenendo conto del carattere internazionale della Convenzione e dell’esigenza di mediare tra soluzioni eccessivamente rigide e termini troppo rilassati. [...] Costituirà comunque un’eccezione l’ipotesi di termini superiori a quello di un mese dalla consegna, che potrebbero ricorrere proprio nel caso di difetti riscontrabili soltanto nel corso della lavorazione delle merci o addirittura successivamente, se la mancanza di conformità non si palesasse nemmeno durante la trasformazione dei beni”; *contra*, FERRANTE, E.: “Homeward trend o interpretazioni autonome? Un bilancio della giurisprudenza italiana sulla Convenzione di Vienna”, *Contr. impr. Eur.*, 2016, II, p. 477: “Invero l’ultima giurisprudenza italiana (2011) consultabile in tema di *reasonable time* mostra una più consapevole adesione agli orientamenti maturati presso i giudici stranieri: in Kiessling c. Serenissima CIR il Tribunale di Reggio Emilia ha stabilito che con riguardo al termine ragionevole indicato dall’art. 39 della Convenzione, la giurisprudenza prevalente, anche straniera, ha ritenuto che un periodo di un mese (o al massimo di due, salve peculiari circostanze, qui non allegate) decorrente da quando il compratore ha potuto (o avrebbe potuto e dovuto) esaminare le merci, possa reputarsi congruo”.
- 46 UNCITRAL, *Case Law on UNCITRAL Texts (CLOUT system)*, Trib. Forlì, 16 febbraio 2009. Sul punto, si veda anche la nota alla sentenza Trib. Vigevano, 12 luglio 2000, di FERRARI, F.: “Problematiche tipiche della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili risolte in una prospettiva uniforme”, *Giur. It.*, 2001, II: “il riferimento al ‘termine ragionevole’, entro il quale la denuncia deve avvenire, costituisce una ‘clausola generale’, che obbliga il giudice a prendere in considerazione tutte le circostanze del caso concreto”.

*International Sale of Goods*<sup>47</sup> e dedicato al *reasonable time*. In particolare, al punto 25 relativo all'analisi correlata all'articolo 39, vengono individuati i fattori che influenzano la quantificazione del termine ragionevole per la denuncia. Tra i fattori più ricorrenti l'*UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on the International Sale of Goods* ricorda: la natura delle merci, il difetto evidente che porta ragionevolmente ad accorciare il termine a disposizione per la denuncia, il carattere fraudolento del difetto di conformità estende il termine. Ancora, il termine per la denuncia può variare a seconda del rimedio scelto dall'acquirente: un rimedio comporta sicuramente un termine superiore rispetto al mero rifiuto della merce<sup>48</sup>.

Dal quadro complessivo analizzato ed esposto, pare potersi concludere che, stante la natura internazionale della Convenzione, la scelta delle parti contraenti di porre una clausola generale come termine per la denuncia appare la più ragionevole. Anche se il *reasonable time* non vanta (e, probabilmente, non vanterà mai) una definizione certa e univoca, questo non può essere visto come una criticità del sistema delineato dalla CISG, visti anche gli utili criteri individuati dalla giurisprudenza, senza dimenticare che, a tutela della tenuta del sistema, si pongono anche il secondo comma dell'art. 39 e l'art. 40.

Sul versante europeo, il 25 maggio 1999 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 1999/44/CE "su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo"<sup>49</sup>.

47 È dal 1988 che l'UNCITRAL ha istituito un sistema di raccolta giurisprudenziale (CLOUT) e proprio alla luce dell'ampio numero di questi casi giurisprudenziali, per garantire una migliore interpretazione della CISG, è stato pubblicato nel 2004 il primo *UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on the International Sale of Goods*. L'attuale ultima edizione è la revisione del 2016.

48 UNCITRAL, *Digest of case law on the United Nations Convention on the International Sales of Goods – 2016 revision*, p. 178, sul punto, testualmente: "It has also been asserted that that the reasonable time for notice may vary depending on the remedy the buyer seeks, and that the notice period if the buyer wants to keep the goods and claim damages or a price reduction may be longer than where the buyer wishes to reject the goods".

49 Com'è noto, la direttiva 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo del 2 febbraio 2002, n. 24. Quest'ultimo, con il suo articolo 1, ha introdotto il § 1-bis (rubricato "Della vendita dei beni di consumo") nella Sezione II ("Della vendita di cose mobili") del Capo I ("Della vendita") del Titolo III ("Dei singoli contratti") del Libro IV ("Delle obbligazioni") del codice civile. Il legislatore italiano, in sede di attuazione, avrebbe ben potuto integrare e completare quanto predisposto dalla direttiva. In realtà, il legislatore italiano, che è intervenuto lasciando invariata la disciplina generale sul contratto di compravendita e si è limitato a novellare il codice civile con l'inserimento dei suoi nuovi otto articoli, ha altresì preferito riprodurre pedissequamente quanto previsto dalla direttiva europea (cioè è quanto emerge dal tenore degli artt. 1519-bis – 1519-nonies). In Germania, tramite l'attuazione della direttiva in questione, si è attuata la riforma del secondo libro del codice civile: anche in Italia ci si è interrogati se fosse il caso di abbandonare, per ogni tipo di vendita, l'antica sistemazione/tripartizione delle azioni per accogliere la figura della "conformità al contratto", v. sul punto SCHLESINGER, P.: "Le garanzie nella vendita di beni di consumo", *Corr. giur.*, 2002, V, p. 561. Oggi, com'è noto, la disciplina sulla vendita dei beni di consumo è stata trasposta ed è dettata agli articoli 128-135-viciesster del codice del consumo. Tali articoli sono collocati nella Parte IV ("Sicurezza e qualità), precisamente al Capo I ("Della vendita dei beni di consumo") del Titolo III ("Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo") del codice del consumo.

Tale atto comunitario, a differenza della Convenzione di Vienna del 1980, non riguarda né la disciplina generale o l'uniformazione dell'intero contratto di vendita, né l'intera materia dei suoi inadempimenti o delle sue violazioni, ma si incentra sull'armonizzazione delle diverse discipline in ordine alle anomalie del bene compravenduto.

L'assunzione della Convenzione di Vienna come modello da cui partire per la redazione della direttiva, nonostante la direttiva stessa si discosti in diversi punti dalla disciplina dettata dalla Convenzione (solo a titolo esemplificativo, si pensi al riferimento operato dall'art. 2 alle dichiarazioni pubbliche del venditore, il rapporto tra i singoli rimedi accordati al consumatore, la disciplina dei "termini" di cui all'art. 5, l'inderogabilità delle disposizioni della direttiva), fa trapelare l'intenzione delle istituzioni comunitarie di contribuire alla creazione di una base legislativa comune per la disciplina della vendita e, più in generale, del diritto dei contratti<sup>50</sup>.

Dunque, stante l'operatività della disciplina della garanzia per vizi con la sua tripartizione (vizio, mancanza di qualità, *aliud pro alio*) dettata dal codice civile italiano, il codice del consumo ha accolto la nozione di "difetto di conformità" dettata dalla direttiva 99/44/CE<sup>51</sup> e già prevista dalla Convenzione di Vienna del 1980.

50 LODOLINI, P.R.: "La direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo: prime osservazioni", *Eur. dir. priv.*, 1999, IV, p. 1296.

51 La direttiva si occupa, come già chiarito, di certi aspetti della vendita e delle garanzie associate ai beni di consumo. Se non è mai stata messa in discussione la formulazione unitaria per disciplinare la garanzia per i vizi della cosa, in realtà la nozione di conformità (*non-conformity*) del bene al contratto è stata al centro di numerose discussioni del gruppo di esperti (provenienti dai vari Stati membri) riunito a Bruxelles. A favore della scelta per la nozione di *non-conformity* anziché per quella di *defect*, giocò la maggiore ampiezza della prima nozione e soprattutto il precedente della Convenzione di Vienna (la quale appariva già come una disciplina a tutela dell'acquirente, *buyer-friendly*), v. DE NOVA, G.: "La recezione della Direttiva sulle garanzie nella vendita di beni di consumo: vincoli, ambito di applicazione, difetto di conformità", *Riv. dir. priv.*, 2001, IV, p. 764. Dunque, l'autentico apporto di novità della direttiva non sta nell'aver riformulato in chiave di "conformità al contratto" il contenuto della garanzia, ma si può individuare, piuttosto, nel rilievo assegnato alle dichiarazioni pubblicitarie: infatti, eccettuato tale specifico profilo, i parametri di conformità, ex art. 2, non paiono essere molto distanti, in termini funzionali, dalle categorie tradizionalmente utilizzate dalla prassi, ai fini del giudizio relativo a vizi e mancanza di qualità del bene venduto, cfr. già AMADIO, G.: "Difetto di conformità e tutele sinallagmatiche", *Riv. dir. civ.*, 2001, p. 882. Più coraggiosa nel recepimento della disciplina comunitaria è stata la scelta presa dall'ordinamento tedesco. Il legislatore tedesco ha preferito recepire la direttiva direttamente nel corpo del codice civile e ha rinnovato l'intera disciplina della compravendita; per un'approfondita trattazione e bibliografia in argomento, ROTT, P.: "La disciplina tedesca della compravendita dopo l'attuazione della direttiva 1999/44/CE", in *La vendita di beni di consumo* (a cura di R. ALESSI), Giuffrè, Milano, 2005, pp. 215-242. Per una prospettiva olistica di diritto comparato, v. AA.VV.: *La vendita di beni di consumo* (a cura di R. ALESSI), Giuffrè, Milano, 2005. Nello specifico, per un più completo quadro del panorama giuridico spagnolo, DE VERDA y BEAMONTE, J.R.: "Del saneamiento por vicios ocultos al deber de conformidad: un examen de la cuestión en el derecho comunitario a la luz de las recientes propuestas de Directiva en materia de consumo", *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, 2018, n. 770, il quale, dopo aver ricostruito l'intero apparato, conclude osservando che il sistema dei rimedi giuridici contenuto nel codice civile (che, come già detto, è equiparabile a quello italiano) per il suo carattere frammentario non si sposa bene con l'odierna economia e con la sicurezza dei traffici giuridici, e che la trasposizione della disciplina comunitaria sulla conformità nel TRLGDCU (l'equivalente del codice del consumo italiano) ha dato origine a una netta dicotomia che la Spagna ha cercato di superare, sulla falsariga della Convenzione di Vienna del 1980, con delle proposte di riforma che però non hanno visto la luce, p. 2980: "El resultado de esta trasposición ha provocado una dicotomía de regulaciones legales en materia de compraventa: las de consumo, respecto de las que se aplica el régimen de conformidad, y las sujetas al Código civil o al Código de comercio, respecto de las cuales, sigue, en cambio, vigente,

In particolare, l'art. 129 del codice del consumo sancisce, al suo primo comma, che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Il difetto di conformità si mostra riferibile a qualsiasi differenza rispetto al complessivo programma contrattuale<sup>52</sup> e la responsabilità del venditore riecheggia una forma di responsabilità oggettiva e assoluta per inadempimento dell'obbligazione di consegna del bene conforme al contratto (basata su una mera ripartizione legale del rischio a vantaggio del consumatore)<sup>53</sup>.

La dottrina che auspicava l'unificazione delle diverse fattispecie di responsabilità previste in capo al venditore per i vizi del bene compravenduto, sin da subito, ha accolto con grande favore l'introduzione della nozione di difetto di conformità. Il concetto di difformità rappresenta invero una sintesi di tutte le anomalie conosciute nel nostro ordinamento: del resto la tripartizione è sconosciuta in ambito internazionale, comunitario, nonché nei progetti di riforma europei, ove è contemplata l'unica categoria del difetto di conformità. Tuttavia, parte della

---

el régimen del saneamiento por vicios ocultos (complementado con la artificiosa doctrina del *aliud pro alio*). Esta situación ha provocado una insatisfacción generalizada, lo que ha dado lugar a la elaboración de diversas tentativas académicas (fuertemente influidas por la Convención de Viena) con el fin de acabar con esta dicotomía, incluyendo el deber de conformidad en el Código civil". Per le dettagliate argomentazioni si rinvia al contenuto delle pp. 2963-2968. Ancora, diffusamente in argomento, v. MUÑOZ RODRIGO, G.: *La falta de conformidad como incumplimiento del vendedor*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024, in particolare pp. 165-188 e pp. 526-548, ove l'a. richiama anche l'ultima proposta del 2019 (promossa dalla Asociación de Profesores de Derecho Civil), e conclude che la strada da seguire è quella che va verso il superamento della frammentazione della disciplina della mancanza di conformità e, in un discorso a più ampio respiro, verso un concetto unitario di inadempimento contrattuale dato che (p. 426) "el deudor solo cumplirá si entrega aquello que se ha comprometido contractualmente o el consumidor pueda razonablemente esperar. Por resumir en pocas palabras aquello que implica la conformidad con el contrato". Ancora, in argomento e ivi ulteriori riferimenti bibliografici, REYES LÓPEZ, M.J.: "La idea de conformidad en el ordenamiento jurídico español tras la entrada en vigor de la directiva 1999/44/CE", in AA.VV., *Derecho patrimonial europeo* (coord. L. PRATS ALBENTOSA, G. PALAO MORENO, M.J. REYES LÓPEZ), Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2003, pp. 321-338; LLAMAS POMBO, E.: "La falta de conformidad en la venta de consumo", in AA.VV., *Seguridad y conformidad en el Derecho de Consumo. Reflexiones actuales* (coord. E.M. ISLER SOTO), Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 279-322; DE VERDA y BEAMONTE, J.R., MUÑOZ RODRIGO, G.: "Dónde dije digo, digo Diego. De Propuesta de Directiva, 31 octubre 2017 (PDirCOM), a la Directiva 2019/771, 20 mayo 2019 relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes", in AA.VV., *Seguridad y conformidad en el Derecho de Consumo*, cit., pp. 375-418; REPRESA POLO, M.P.: "La regulación de la garantía comercial en la venta de bienes de consumo en España", in AA.VV., *Seguridad y conformidad en el Derecho de Consumo*, cit., pp. 419-444; ALIJARDE GONZÁLEZ, M.: "De los vicios ocultos a la falta de conformidad", *Derecho Privado: Boletín de derecho Privado de la asociación Judicial Francisco de vitoria*, 2024, n. 4, pp. 28-41.

- 52 Diffusamente in argomento, MONGILLO, R.: *Il difetto di conformità nella vendita di beni di consumo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, p. 17.
- 53 MASTRORILLI, A.: *La garanzia per vizi nella vendita*, cit., p. 111. Invece, il riferimento alla consegna contenuto nella norma in esame acquista un valore sintattico, tutt'al più espressivo di un'indicazione temporale, relativa al momento in cui dovrà sottoporsi a verifica l'adempimento del vero impegno posto a carico del venditore, il quale sembra avere ad oggetto immediato ed esclusivo la conformità al contratto del bene consegnato, v. AMADIO, G.: "Difetto di conformità e tutele sinallagmatiche", cit., p. 874. Infatti, com'è stato osservato da LODOLINI, P.R.: "La direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo: prime osservazioni", cit., p. 1283 in particolare v. nota n. 31, il riferimento alla consegna non si trova nelle proposte della Commissione ma è il frutto della posizione comune del Consiglio e sembra assumere, da un lato, la valenza di dato temporale a partire dal quale si può valutare la sussistenza del difetto di conformità dei beni e, dall'altro, il valore di presupposto applicativo della direttiva (infatti in assenza di consegna non si potrà procedere ad una valutazione della conformità dei beni, né il compratore potrà avvalersi in via preventiva della tutela accordata dalla direttiva).

dottrina<sup>54</sup> ha precisato che, nonostante il codice del consumo abbia attuato il superamento della distinzione tra vizi, mancanza di qualità e *aliud pro alio*, vi è il rischio che la “linea di battaglia” si possa spostare sulla graduazione dei rimedi, ancorata anche al grado di “gravità” della difformità. Allo stesso modo, però, l’acquirente di un bene completamente diverso potrebbe essere pregiudicato dalla soluzione sopraesposta in quanto assoggettato ai termini più brevi previsti dalla normativa comunitaria, ragione, questa, che ha portato ad accesi dibattiti. Sul punto, pare preferibile sostenere che possa trovare applicazione, laddove ne sussistano i presupposti già detti, la figura dell’*aliud pro alio datum* anche in caso di vendita di beni di consumo, e ciò in virtù dell’apertura della disciplina che consente la tutela (*ex novo* come per il diritto al risarcimento del danno o maggiore come sarebbe in questo caso) in base ad altre disposizioni del codice civile ex artt. 135-*sexies* e 135-*septies* cod. cons.

Che il consumatore potesse avvalersi di norme nazionali che gli consentissero una tutela maggiore era già disposto dal *considerando* 8 della direttiva 99/44/CE. Quest’ultimo *considerando* è lo stesso che spiega le ragioni delle “presunzioni di conformità”, testualmente: “per facilitare l’applicazione del principio di conformità al contratto è utile introdurre la presunzione relativa di conformità al contratto riguardo alle situazioni più comuni”. Così, nel codice del consumo è l’art. 129 a prevedere la presunzione di conformità dei beni di consumo al contratto e l’art. 135-*decies* quando occorre la fornitura di contenuto o servizio digitale. È chiaro che le presunzioni dettate rendono notevolmente più semplice l’assolvimento degli oneri probatori gravanti sul consumatore.

I criteri di conformità non rappresentano, però, la vera novità: che consiste, invece, nell’aver dato rilievo alle informazioni pubblicitarie. L’attenzione rivolta ai messaggi affonda le sue radici nella reale influenza che ha la pubblicità sulle reazioni dei consumatori, su cui diversi studiosi sono giunti alla conclusione che le immagini pubblicitarie, molto spesso pervasive, accentuano il materialismo (inteso in senso soggettivo, proprio del singolo consumatore) e condizionano i comportamenti di consumo delle famiglie<sup>55</sup>.

54 Richiama puntualmente le diverse posizioni adottate in dottrina, MONGILLO, R.: “Sub art. 129 (Conformità al contratto)”, in *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza* (a cura di E. CAPOBIANCO, L. MEZZASOMA, G. PERLINGIERI), 2a ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, p. 677.

55 Cfr. TYBOUT, A.M., ARTZ, N.: “Consumer Psychology”, *Annual Review of Psychology*, 1994, p. 150: “A few researchers have examined the effect of advertising as an entity on consumers’ reactions. Contrary to most prior survey research, which found that TV has a minimal influence on children’s preferences, a quasi-experiment by Goldberg (1990) demonstrates that exposure to TV commercials increases children’s awareness of products and influences household consumption behavior (increasing the number of cereals in the home)”; p. 155: “Richins & Dawson (1992) provide a measure of individual differences in materialism that can be used to test the effect of material values on response to marketing stimuli such as advertising, and findings by Tse et al (1989) suggest that materialism, as reflected in advertising, varies across cultures”.

## II. L'APPARATO RIMEDIALE A TUTELA DELL'ACQUIRENTE.

È l'art. 1490 c.c. a prevedere, per i vizi non irrilevanti della cosa venduta, una tutela *ad hoc* nei confronti dell'acquirente: la garanzia per i vizi.

La dottrina e la giurisprudenza, da sempre, si sono dovute confrontare con la natura giuridica di questa garanzia. Quest'ultima è una delle questioni più dibattute nell'ambito della disciplina della vendita, tant'è che è stata definita "la croce della vendita"<sup>56</sup>.

Le impostazioni teoriche individuate dalla dottrina, nella ricerca dell'effettiva natura della garanzia per i vizi nella compravendita ex artt. 1490 e ss. c.c., sono diverse e variegate<sup>57</sup> e anche la giurisprudenza si è imbattuta più volte nella *vexata quaestio* e, spesso, ha assunto posizioni diverse in merito alla sua qualificazione. Da ultima, ha sopito il dibattito la Corte di cassazione a Sezioni Unite (con la sentenza n. 11748/2019), la quale ha anche affrontato specificatamente la problematica relativa alla natura giuridica della garanzia per i vizi. In particolare, il Collegio dapprima richiama una serie di orientamenti "per evidenziare quanto distante sia il meccanismo di operatività della garanzia per vizi della cosa venduta dallo schema dell'obbligo di prestazione (tipico del rapporto obbligatorio)"<sup>58</sup> e dopo, in linea con quanto già affermato nel 2012 (con la sentenza n. 1970), la Corte di cassazione inquadra il venditore non tanto in una condizione di obbligazione e di dovere di prestazione, quanto in una situazione di "soggezione" nei confronti dell'acquirente, stante la possibilità di quest'ultimo di esperire diverse azioni per tutelarsi. Sulla base delle precedenti osservazioni, il giudice di legittimità conclude: "se dunque la garanzia per i vizi pone il venditore in una condizione non di obbligazione (dovere di prestazione) ma di soggezione, lo schema concettuale a cui ricondurre l'ipotesi che la cosa venduta risulti viziata non può essere quello dell'inadempimento di una obbligazione. [...] La consegna di una cosa viziata integra un inadempimento contrattuale, ossia una violazione della *lex contractus*; ma, come è stato persuasivamente osservato in dottrina, non tutte le violazioni della *lex contractus* realizzano ipotesi di inadempimento di obbligazioni. [...] La garanzia per

56 Cfr. MENGONI, L.: "Profili per una revisione della teoria della garanzia per i vizi nella vendita", *Riv. dir. comm.*, 1953, I, pp. 3 e ss., definizione data originariamente da L. Raape. Ancora, BIANCA, C.M.: *La vendita e la permuta*, cit., p. 622, affermava che "sulla natura della garanzia, in realtà, mancano soluzioni chiare: suggestioni storiche e concettuali concorrono a rendere questo problema uno dei momenti di più incerta comprensione nello studio della vendita".

57 In particolare, LUMINOSO, A.: "La compravendita: dal codice ai nuovi assetti normativi", *Contr. impr.*, 2003, III, p. 1124: "Le risposte date dalla dottrina – circa la natura e i caratteri della garanzia – sono state molteplici, e ciò soprattutto a causa della difficoltà di conciliare l'efficacia reale del contratto con le regole generali della responsabilità, modellate sullo schema dell'obbligazione e del suo inadempimento, obbligazione che si pone tuttavia in un rapporto di incompatibilità logica con la regola del consenso traslativo. Il merito maggiore della dottrina italiana, a mio avviso, è quello di aver compreso che non ogni violazione della *lex contractus* è costituita dall'inadempimento di una obbligazione nascente dal contratto, e che perciò nei contratti traslativi la violazione del contratto ben può assumere i caratteri – non dell'inadempimento di un'obbligazione ma – dell'inattuazione o della perfetta attuazione dell'attribuzione traslativa".

58 Cass., SS.UU., 3 maggio 2019, n. 11748, in *CED online*.

vizi non va, dunque, collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita”<sup>59</sup>.

La soluzione prospettata dalla suddetta sentenza emanata dalle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione appare più che ragionevole e si può osservare come questa recentissima pronuncia giurisprudenziale sia in linea con l'orientamento dottrinale prevalente, in quanto colloca la garanzia nell'ambito di una responsabilità contrattuale *sui generis*, interamente disciplinata dalle norme in tema di vendita. La soluzione accolta dalla Suprema Corte non è di poco conto in quanto il problema dell'inquadramento della natura giuridica della garanzia per i vizi comporta importanti conseguenze pratiche, ad esempio, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, come si dirà meglio nel successivo paragrafo.

Chiarita la natura della garanzia, in realtà, il sistema dei rimedi contemplato dal codice civile pone a tutela dell'acquirente della cosa viziata delle specifiche azioni previste all'art. 1492 (“Effetti della garanzia”): le cc.dd. azioni edilizie (*l'actio redhibitoria* e *l'actio aestimatoria* o *quanti minoris*). Com'è noto, l'azione redibitoria si concretizza nella risoluzione del contratto e l'azione estimatoria nella riduzione del prezzo. Sembra pacifico<sup>60</sup> che, non essendo espressamente prevista, non possa ammettersi la possibilità di richiedere l'esatto adempimento (per la disciplina della garanzia per i vizi, consistente nella richiesta di riparazione o di sostituzione della cosa). È bene puntualizzare, però, che nonostante sia esclusa, sul piano generale, la configurabilità dell'azione di esatto adempimento, la dottrina sovente ridimensiona, sul piano applicativo, la portata di siffatta affermazione individuando

---

59 *Ibidem*.

60 *Ex multis*, Cass., SS.UU., 13 ottobre 2012, n. 19702. Nello specifico, la Suprema Corte sancisce come un tale rimedio “non è apprestato dalla disciplina della garanzia per vizi, che attribuisce al compratore la scelta soltanto tra la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto. Il diritto di ottenere, in alternativa, la riparazione del bene, infatti, è riconosciuto soltanto in particolari ipotesi: limitatamente ai beni mobili, quando ‘il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta’, oppure ‘gli usi (...) stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso’ (art. 1512 c.c., che fissa in sei mesi dalla scoperta il termine di prescrizione); sempre limitatamente ai mobili, ‘per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene’, se il venditore è un professionista e il compratore un consumatore (artt. 128 e ss. del codice del consumo, adottato con il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che fissano in ventisei mesi dalla consegna il termine di prescrizione)”. Interessante è il commento, a tale sentenza, di CALVO, R.: “Vendita ed esatto adempimento: luci e ombre del nuovo indirizzo delle Sezioni unite”, *Giur. it.*, 2013, pp. 2258 e ss., ove in particolare l'a. conviene con quanto stabilito dalla sentenza, ma avanza anche una critica: “Alle Sezioni unite sfugge che l'art. 2058 c.c. racchiude una regola capace di propagare la propria forza espansiva entro il campo della mancata o inesatta attuazione del rapporto obbligatorio. La medesima norma offre quindi il terreno fertile per estendere la riduzione in pristino nell'area della compravendita. L'acquirente potrebbe quindi ottenere, tramite il risarcimento del danno in forma specifica, la riparazione del bene viziato o la sostituzione della res non conforme al contratto. Trattandosi di azione indirizzata alla rimozione in forma specifica del danno conseguente all'adempimento inesatto, e non già di esatto adempimento dell'obbligazione primaria, l'accoglimento della pretesa sembra presupporre la colpa del venditore (arg. ex art. 1494 c.c.). Bisogna conclusivamente badare che il delineato risarcimento in forma specifica, come espressamente dispone l'art. 2058 c.c., è ammissibile soltanto ove sia possibile entro il limite della eccessiva onerosità. La magistratura di merito dovrebbe pertanto respingere la domanda sottoposta al suo scrutinio qualora l'alienante non disponga dell'organizzazione necessaria allo scopo di garantire il servizio di manutenzione dei beni distribuiti alla generalità dei clienti”.

una pluralità di ipotesi per le quali varrebbe. Ad esempio, per le vendite concluse direttamente dal fabbricante della cosa l'azione volta ad ottenere la riparazione sarebbe esperibile attesa la configurabilità di un'obbligazione di fare in capo al venditore-costruttore<sup>61</sup>.

Ai sensi del primo comma dell'art. 1492 c.c. il compratore può liberamente<sup>62</sup> scegliere tra l'azione di risoluzione del contratto e quella di riduzione del prezzo (salvo che gli usi ne escludano la risoluzione). L'articolo dispone l'alternatività dei due rimedi e l'irrevocabilità della scelta del rimedio quando avviene con domanda giudiziale<sup>63</sup>.

Indagando la *ratio* della disposizione, si nota la scelta ben precisa operata dal legislatore: da un lato tutela l'acquirente affinché non perda il diritto alla risoluzione per motivi legati alla responsabilità del venditore, dall'altro lato tutela il venditore disponendo l'irrevocabilità della scelta del rimedio<sup>64</sup> e il solo rimedio della riduzione

61 RENDE, F.: "La garanzia per i vizi nella vendita di diritto comune. Parte seconda: i rimedi", *Contratti*, 2016, VII, p. 695.

62 Fatta eccezione per la deroga normata al terzo comma dell'art. 1492 c.c., secondo cui, in caso di perimento della cosa consegnata se quest'ultima è perita in conseguenza dei vizi il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; invece, il compratore è obbligato a scegliere solo il rimedio della riduzione del prezzo se la cosa è perita per sua colpa o per caso fortuito, o in seguito alla sua alienazione o trasformazione ad opera del compratore stesso. Sul punto, la Suprema Corte ha ricercato la *ratio* dalla preclusione dell'azione di risoluzione per il caso di alienazione o di trasformazione della cosa venduta e ha affermato che risiede "nella oggettiva rilevanza della utilizzazione della cosa viziata, della quale l'acquirente ha usufruito", *ex multis*, Cass., 25 maggio 2006, n. 12382.

63 Sul punto, *ex multis*, Cass., 27 gennaio 2004, n. 1434, in *Dejure online*: "Come, infatti, hanno stabilito le S.U. 2565/88 di questa Corte, la cui decisione questo collegio condivide, l'irrevocabilità della scelta della azione effettuata con la domanda giudiziale, trova il suo fondamento nel fatto che il riferimento ai vizi di cui all'art. 1490 c.c., contenuto nell'art. 1492 c.c., non distingue fra vizi più gravi legittimanti la risoluzione del contratto, e vizi meno gravi legittimanti la riduzione del prezzo, cosicché in presenza di identiche condizioni di accoglibilità delle due azioni, le decisioni relative ad entrambe non possono che essere interdipendenti. In altri termini, la scelta, della domanda di risoluzione in via principale preclude l'esperibilità della domanda di riduzione del prezzo in via subordinata, perché disattesa l'azione di risoluzione per inesistenza dei vizi di cui all'art. 1490 c.c. non è accoglibile la domanda di riduzione del prezzo proposta in via subordinata per l'inesistenza degli stessi vizi". Ancora, Cass., 26 agosto 2015, n. 17138, in *Dejure online*, in ordine all'alternatività dei due rimedi e alla scelta irrevocabile la S.C. si esprime in questi termini: "questo Collegio ritiene di aderire convintamente al consolidato orientamento di legittimità che afferma che in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, e per il caso in cui l'azione di riduzione del prezzo sia accordata al compratore non in via esclusiva (art. 1492 terzo comma cod. civ.), ma in via concorrente con l'azione di risoluzione (art. 1492, primo comma), deve negarsi l'ammissibilità della domanda di riduzione in modo subordinato, rispetto alla proposizione a titolo principale dell'azione di risoluzione, atteso che entrambe le azioni si ricollegano ai medesimi presupposti, cioè la sussistenza di vizi con le caratteristiche fissate dall'art. 1490 cod. civ. (il quale detta una disciplina della materia completa e non integrabile con le regole dell'art. 1455 cod. civ. sull'importanza dell'inadempimento), restando radicalmente esclusa la configurabilità di un rapporto di subordinazione fra le rispettive domande, sicché il compratore deve scegliere fra l'una o l'altra. Si tratta di un orientamento che risale al primo arresto delle Sezioni unite del 1988 (la n. 2565), [...] orientamento che ha trovato successive conferme, tra le altre, in Cass. 1996 n. 3299, Cass. 1996 n. 3398, Cass. 2004 n. 22415".

64 TOMMASI, S.: "L'azione di risoluzione del contratto di vendita e la «*quantis minoris*» tra identità di vizi e diversità di presupposti", *Giur. it.*, 2005, che, nel commentare Cass., 27 gennaio 2004, n. 1434, in particolare per quanto concerne l'irrevocabilità del rimedio, l'a. osserva che "tale effetto preclusivo è posto a salvaguardia dell'affidamento del venditore su quanto manifestato dal compratore già al momento della domanda giudiziale. La irrevocabilità della scelta sta a significare che l'affidamento del venditore deve prevalere sulla capricciosa volontà del compratore, ma non può comportare che l'attore sia costretto a valutare già al momento della domanda alcuni fatti, quali l'esistenza dei presupposti della risoluzione, se agisce proprio per chiedere al giudice di accertare se tali presupposti ricorrono concretamente. L'immodificabilità

del prezzo quando la risoluzione o è esclusa dagli usi, o quando la cosa è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o quando è stata alienata o trasformata da quest'ultimo. Appare evidente come il legislatore, operando le suddette scelte, abbia attuato un ragionevole contemperamento degli interessi (opposti) in gioco e un'adeguata ripartizione dei rischi.

Gli effetti della risoluzione del contratto sono previsti all'art. 1493 c.c., il quale dispone la restituzione, da parte del venditore, di ogni pagamento che il compratore ha effettuato per la vendita e quest'ultimo deve restituire la cosa (a patto che non sia impossibile a causa del suo perimento, in conseguenza dei vizi). D'altra parte, è pacifico che la funzione propria dell'*actio quanti minoris* è quella di ripristinare l'equilibrio sinallagmatico "rotto"<sup>65</sup> a causa del vizio della cosa venduta. La riduzione del prezzo procede in modo proporzionale, al fine di salvaguardare il nesso di equivalenza soggettiva posto dalle parti: occorre accertare non quale valore abbia il bene viziato ma in quale misura percentuale il difetto incida sul valore del bene integro (il prezzo deve allora essere diminuito in ragione della stessa percentuale)<sup>66</sup>.

A questo punto, tenuto conto della tripartizione in relazione all'anomalia materiale del bene (vizio redibitorio, mancanza di qualità e *aliud pro alio*), c'è da chiedersi se il sistema rimediale sopraesposto sia valevole anche in ipotesi di mancanza di qualità e di *aliud pro alio datum*.

Per quanto riguarda la mancanza di qualità, l'art. 1497 c.c. menziona solo la possibilità di esperire il rimedio della risoluzione del contratto (a condizione che il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi). Dalla lettera della disposizione, una parte di giurisprudenza e di dottrina ha desunto la non applicabilità del rimedio della riduzione del prezzo, ma attualmente è consolidato, e si condivide questo approdo, l'orientamento che ritiene perfettamente equiparabili le ipotesi di vizi e le ipotesi di mancanza di qualità. Nello specifico si è osservato che, in relazione all'ipotesi di mancanza di qualità, con l'estensione (testuale, ex art. 1497 c.c.) dell'onere di denuncia e dei termini di decadenza e prescrizione previsti per i vizi, si è implicitamente ammessa l'insussistenza di una distinzione ontologica tra

---

della richiesta non vuole essere una sanzione per l'erronea individuazione dell'azione esperibile nel caso concreto, ma solo uno strumento di contemperamento tra la tutela accordata al compratore e l'interesse del venditore a conoscere tempestivamente la sorte del contratto".

- 65 *Ex multis*, Cass., 8 marzo 2001, n. 3425, in *Dejure online*; con riguardo alla finalità delle due diverse azioni, rispettivamente quella di riduzione del prezzo e quella per il risarcimento del danno: "sono entrambe finalizzate a ristabilire il rapporto di corrispettività fra prestazione e controprestazione, nonché a porre il compratore medesimo nella situazione economica in cui si sarebbe trovato se il bene fosse stato immune da vizi. Esse tuttavia sono diverse perché la prima consente al compratore di ristabilire il rapporto di corrispettività fra prestazione e controprestazione, solo con riguardo al minor valore della cosa venduta, mentre la seconda gli dà la possibilità di ristabilire tale rapporto con riguardo alla ridotta utilizzabilità di quest'ultima (Cassazione civile, sez. II, 21 luglio 1984 n. 4278)".
- 66 BIANCA, C.M.: *La vendita e la permuta*, cit., pp. 850-851; esempio chiarificatore sul punto: se si accerta che il difetto riduce di un terzo il valore di mercato della merce, deve diminuirsi di un terzo il prezzo originario.

le due figure. Inoltre, vi è da considerare anche la profonda somiglianza fra le due tipologie di anomalie in relazione al loro profilo funzionale, dato che entrambe determinano il verificarsi di un'inesatta attuazione del risultato traslativo<sup>67</sup>. Anche per quanto riguarda l'azione estimatoria, la dottrina estende la sua applicabilità alle ipotesi di mancanza di qualità secondo un criterio di ordine logico: la riduzione del prezzo è un rimedio meno radicale rispetto a quello della risoluzione del contratto e delle volte risulta essere anche l'unico esperibile<sup>68</sup>.

Siffatte riflessioni inducono a parificare la regolamentazione delle due fattispecie mediante l'individuazione, anche in caso di mancanza di qualità, di rimedi sostanzialmente equivalenti a quelli di cui alla garanzia per vizi oppure inquadrando il tema della garanzia nell'ambito dell'inadempimento contrattuale e considerando le cc.dd. azioni edilizie come "espressioni di rimedi generali a tutela del contraente" con conseguente rilettura delle relative disposizioni normative<sup>69</sup>. Ne consegue che anche l'aspetto soggettivo, da sempre discusso, possa risolversi in armonia con questa equiparazione tra le due fattispecie: anche senza colpa del venditore, la mancanza di qualità dà ugualmente origine ai suddetti rimedi a tutela del compratore.

Alle azioni sopraesposte, si affianca l'azione, a tutela dell'acquirente e da lui esperibile anche in via autonoma (senza, cioè, che sia stata previamente chiesta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo), ex articolo 1494 c.c. ("Risarcimento del danno"). Secondo il tenore di tale disposizione, il venditore è tenuto al risarcimento del danno e al risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa, purché abbia ignorato i vizi della cosa con colpa. Tanto il riferimento normativo che impone al venditore di risarcire il danno quanto lo specifico riferimento alla colpa del venditore (che si esprime nell'omissione dello sforzo diligente normalmente necessario ad accertare e prevenire l'inesattezza dell'attribuzione) sono conformi al sistema generale e il richiamo ai principi generali permette di ribadire il normale contenuto del danno risarcibile<sup>70</sup>.

67 AGOSTINIS, B.: "La garanzia per i vizi della cosa venduta", cit., p. 221.

68 BIANCA, C.M.: *La vendita e la permuta*, cit., p. 850.

69 RENDE, F.: "La garanzia per i vizi nella vendita di diritto comune", cit., p. 701.

70 BIANCA, C.M.: *La vendita e la permuta*, cit., pp. 872-873. In particolare, alle pp. 873-874, l'a. specifica: "Se la cosa è viziata o priva delle qualità dovute il risarcimento tende alla reintegrazione dell'interesse positivo, cioè dell'interesse che il compratore aveva all'esatto adempimento del contratto. Criterio di determinazione è quello comune del danno emergente e del lucro cessante (art. 1223 c.c.). Il lucro cessante è dato fondamentalmente dalla differenza tra il valore della prestazione spettante al compratore e il prezzo pattuito. Se il compratore chiede la riduzione del prezzo, ai fini del lucro cessante deve aversi riguardo alla differenza tra ciò che il compratore avrebbe guadagnato se la prestazione fosse stata integra e ciò che è il suo guadagno a seguito della riduzione del prezzo. Per la determinazione di questo danno, più precisamente, si procede detraendo anzitutto l'ammontare del prezzo originario da quello che sarebbe stato il valore effettivo del bene integro. Poi si detrae dall'ammontare del valore effettivo del bene quello che è il prezzo ridotto. La differenza tra il primo e il secondo risultato indica appunto l'entità del minor guadagno che il compratore realizza dalla vendita". Cfr. TRAMONTANO, L.: *Codici Civili e Penale. Annotati con la giurisprudenza*, Cedam, Padova, 2015, p. 1064, in particolare con riferimento alla consistenza del risarcimento del danno Cass., 29 ottobre 2013, n. 26852 e Cass., 27 febbraio 2015, n. 4003.

Per completare il “quadro tripartito”, con riferimento alla diversa ipotesi di *aliud pro alio*, tenuto conto della particolarità di tale figura e dei suoi presupposti, bisogna fare alcune precisazioni.

Tale istituto legittima il compratore all'esercizio dell'azione di risoluzione (e di esatto adempimento) secondo il termine di prescrizione ordinaria<sup>71</sup>, fermo in ogni caso il risarcimento dei danni<sup>72</sup>. In questo caso la giurisprudenza costante<sup>73</sup> riconosce, quale rimedio a tutela del compratore, l'azione generale di risoluzione del contratto (a condizione che l'inadempimento non sia di scarsa importanza ex 1455 c.c.) o di esatto adempimento. Sulla falsariga di quanto già detto per la mancanza di qualità, sotto il profilo soggettivo, non appare condivisibile quanto sostenuto dalla giurisprudenza che richiede la colpa del venditore per la risoluzione del contratto. La differenza tra inadempimento colpevole e incolpevole rileva solo sul piano del risarcimento del danno (solo se il debitore è in colpa dovrà risarcire il danno, in contrario all'acquirente spetteranno solo gli altri suddetti rimedi in sua tutela) e in questo senso sembra deporre anche la lettera dell'art. 1453 c.c., che recita che in caso di inadempimento (senza far cenno al requisito soggettivo) il creditore può chiedere la risoluzione salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno, ove è chiaro che il risarcimento può essere richiesto solo se sussista un danno e se tale danno possa essere imputato al debitore<sup>74</sup>.

La Convenzione di Vienna del 1980 sembra accogliere una responsabilità oggettiva temperata o attenuata, alla luce, in particolare, dell'art. 79 che prevede un'ipotesi di esonero da responsabilità quando l'inadempiente provi che l'inadempimento si sia verificato a causa di circostanze estranee alla sua sfera di controllo (caso fortuito, causa di forza maggiore) che egli non era in

71 Per giurisprudenza costante è pacifico che la consegna di *aliud pro alio* dia luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione previsti ex art. 1495 c.c.; cfr. ex multis Cass., 16 gennaio 2006, n. 686.

72 TIMPANO, V.: “Garanzia per vizi ed effetti del loro riconoscimento dell'impegno del venditore ad eliminarli”, *Contratti*, 2018, V, p. 572.

73 Cass., 3 febbraio 1998, n. 1038, con commento di PURICELLI, S.: “Vizi redibitori, mancanza di qualità e consegna di *aliud pro alio*: distinzione”, *Contratti*, 1999, II, pp. 146-153, in particolare la Corte ha statuito che: “mentre dà luogo ai rimedi di cui all'art. 1492 Codice civile la presenza dei vizi redibitori e cioè di quei difetti che rendano la cosa inidonea all'uso o ne diminuiscano apprezzabilmente il valore, se tempestivamente denunciati, la consegna di *aliud pro alio* attribuisce all'acquirente il diritto potestativo alla risoluzione del contratto ex art. 1453 Codice civile, svincolato pertanto dai termini di decadenza e prescrizione previsti per la prima della due ipotesi”. Più di recente, Cass., 21 novembre 2012, n. 20557, in *Dejure online*: “secondo questa S.C., la vendita di *aliud pro alio* configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse, che integrano la fattispecie dell'inesatto adempimento; nel primo caso al compratore spetta l'azione generale di risoluzione contrattuale per inadempimento, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. (Cass. n. 7561 del 30/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 686 del 16/01/2006)”.

74 Cfr. autorevole dottrina in argomento, GIORGIANNI, M.: *L'inadempimento. Corso di diritto civile*, 3a ed., Giuffrè, Milano, 1975, pp. 58 e ss.; sul punto, in particolare p. 60: “La ‘colpa’ del debitore avrà rilevanza esclusivamente ai fini del risarcimento dei danni che il creditore derivano dal ritardo o dall'inadempimento definitivo, a seconda che il debitore abbia o meno effettuato una (nuova) esatta prestazione”.

grado di prevedere ragionevolmente<sup>75</sup>. Il sistema dei rimedi è comune tanto agli inadempimenti del venditore (Capitolo II della terza parte della CISG) quanto a quelli dell'acquirente (Capitolo III della terza parte della CISG). Il principio generale che sembra potersi desumere dal sistema dei rimedi è quello della conservazione del contratto: la risoluzione è circoscritta a ipotesi precise e dettagliate, e assai circostanziate (vista come *extrema ratio*); si consente alle parti inadempienti, entro certi limiti, di riparare la violazione contrattuale, o, come detto da qualche commentatore<sup>76</sup>, di «curare» l'esecuzione salvando il contratto, e non è ammessa la risoluzione automatica.

Come già specificato, il compratore potrà ricorrere<sup>77</sup> ai rimedi della CISG per difetti dei beni compravenduti soltanto se avrà effettuato una denuncia tempestiva e specifica di tali difetti; altrimenti, in mancanza di una siffatta denuncia, il compratore perderebbe ogni diritto.

Nello specifico, la Convenzione di Vienna del 1980, principalmente al suo art. 46, offre una molteplicità di rimedi oltre alla richiesta di adempimento: la sostituzione o la riparazione del bene compravenduto, la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno.

Quanto alla risoluzione del contratto (preferita all'azione redibitoria ed è questa una soluzione che rafforza la posizione del compratore, potendo questi esperire l'azione di risoluzione nei termini ordinari, piuttosto che in quelli abbreviati), nello specifico su dichiarazione unilaterale del compratore, occorre rifarsi a quanto disposto dall'art. 49. Affinché si possa configurare tale rimedio l'inadempimento deve essere essenziale (*fundamental*) con riguardo a una qualsiasi obbligazione del venditore (combinato disposto degli artt. 25 e della lett. a) del primo comma dell'art. 49).

Ancora, la Convenzione prevede l'ulteriore rimedio, sconosciuto per lo più ai Paesi di *common law*, della riduzione del prezzo. È l'art. 50 a prevedere il diritto

75 LUMINOSO, A.: *La compravendita*, cit., p. 417. Sul punto cfr. ALPA, G., BESSONE, M.: "Inadempimento, rimedi, effetti della risoluzione nella vendita internazionale di cose mobili (Convenzione di Vienna, marzo 1980)", *Foro it.*, 1980, vol. 103, pp. 239 e ss.; in particolare, p. 242: "Nel rispetto della *mens* dei redattori [...] si dovrebbe concludere che il sistema adottato dalla nuova convenzione è un sistema di responsabilità oggettiva attenuata dal sistema delle esenzioni e dal parametro della ragionevolezza. D'altra parte, è un dato di fatto inequivoco che, in presenza di un sistema fondato sulla colpa, per ragioni pratiche, si moltiplicano le ipotesi di presunzione, e in un sistema fondato sul rischio si ampliano le cause di esenzione. Ma allora perché lasciare nel dubbio gli interpreti, e non dire esplicitamente che la responsabilità contrattuale è fondata sul rischio?"

76 ALPA, G., BESSONE, M.: "Inadempimento, rimedi, effetti della risoluzione", cit., p. 243.

77 L. 11 dicembre 1985, n. 765, cit., art. 45: "Se il venditore non ha eseguito uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto di vendita o dalla presente Convenzione, l'acquirente può: a) esercitare i diritti previsti agli articoli da 46 a 52; b) richiedere i danni-interessi previsti agli articoli da 74 a 77. L'acquirente non perde il diritto a richiedere danni-interessi qualora eserciti il suo diritto di ricorrere ad un altro mezzo. Nessun termine di grazia può essere concesso al venditore da un giudice o da un arbitro qualora l'acquirente si avvalga di uno dei mezzi di cui dispone in caso di inosservanza del contratto".

dell'acquirente di ridurre il prezzo (già versato o ancora da versare) dei beni risultati difformi al contratto.

La riduzione del prezzo va considerata, al pari della riparazione e della sostituzione, come un rimedio principe, perché assicura la conservazione del contratto<sup>78</sup>. Dal momento che sia la risoluzione del contratto sia l'esatto adempimento sono subordinati a determinati presupposti (in aggiunta a quello della mancanza di conformità) e sono soggetti a dei limiti temporali, è evidente la vantaggiosità della riduzione del prezzo, che è subordinata solo al presupposto della mancanza di conformità senza nessun limite temporale<sup>79</sup>.

Al rimedio del risarcimento del danno è dedicata l'intera sezione II del Capitolo V della Convenzione di Vienna che ne fissa i principi cardine e i criteri per la quantificazione del danno. Dalla lettera dell'art. 74 viene subito chiarito che il risarcimento del danno comprende e copre tanto il danno emergente quanto il lucro cessante. La regola fondamentale in tema di risarcimento è che la parte non inadempiente può ottenerlo, in alternativa o comunque in aggiunta agli altri rimedi o azioni previsti dalla Convenzione, purché si tratti di danni "prevedibili" (art. 74) e che ella non poteva evitare (art. 75).

In questa sede, anticipando il tema che sarà trattato diffusamente nel successivo paragrafo, appare opportuno precisare solo un particolare aspetto correlato al tema del risarcimento del danno, ovvero: a chi spetta l'onere di provare i presupposti oggettivi del diritto al risarcimento? Per rispondere a quest'ultimo interrogativo si riporta quanto deciso dal Tribunale di Vigevano, che a sua volta richiamava una decisione svizzera: "il contraente che asserisce l'inadempimento della controparte, e chiede su tale presupposto il risarcimento del danno subito, deve provare sia l'inadempimento sia il danno, così come deve provare il nesso causale tra il primo ed il secondo accadimento, ed anche che il danno rientra tra quelli risarcibili ex art. 74 della Convenzione (v. HG Zürich, 26 aprile 1995, in Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht, 1996, 51 ss.)"<sup>80</sup>. Dunque, suddetto onere incombe sul danneggiato sulla scia della regola generale della ripartizione dell'onere della prova; infatti con argomentazioni a contrario si può condividere che la Convenzione "implicitamente riconosce che, viceversa, la prova dell'inadempimento, cioè della difettosa od irregolare

78 AA.VV.: *Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili* (commentario coordinato da C.M. BIANCA), cit., p. 235.

79 *Ivi*, p. 241. Tanto premesso, accade spesso che, in mancanza dei presupposti specifici per gli altri rimedi, la riduzione del prezzo sia l'unico rimedio concretamente praticabile. Secondo l'a. maggiori problemi crea il rapporto tra la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno: la riduzione del prezzo è praticabile anche in casi in cui non è possibile ottenere il risarcimento del danno perché per il venditore sussistono delle cause di esonero da responsabilità (si vedano gli artt. 79-80).

80 Trib. Vigevano, 12 luglio 2000, in *Dejure online*.

esecuzione della prestazione, è a carico della controparte, cioè del contraente che l'ha ricevuta"<sup>81</sup>.

Dal versante del codice del consumo, quando il bene compravenduto e consegnato al consumatore non risulta conforme al contratto, il professionista è chiamato a risponderne. In caso di difetto di conformità del bene, a norma dell'art. 135-bis (e a norma dell'art. 135-septies-decies quando si tratta della mancata fornitura di contenuto o servizio digitale), il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto. In ordine ai rimedi da esperire, l'acquirente, in realtà, non ha la piena libertà di scelta. Invero, tra i rimedi volti al ripristino della conformità (riparazione e sostituzione) e i rimedi "tradizionali" vi è un vero e proprio rapporto di gerarchia<sup>82</sup>: è opportuno, allora, che il consumatore esperisca innanzitutto il rimedio della riparazione o quello della sostituzione per non vedere pregiudicato, anche in sede di contenzioso, il proprio diritto alla tutela paralizzabile con l'eccezione di inammissibilità.

Sicuramente la riparazione o la sostituzione del bene difforme costituiscono l'oggetto del diritto primario attribuito al consumatore insoddisfatto; partendo da tale assunto parte della dottrina si è interrogata se questi due rimedi possano essere anche oggetto di un diritto del venditore. Lo erano nel sistema della Convenzione di Vienna, che (agli artt. 37 e 48) disegnava una duplice ipotesi (distinta, a seconda del momento dell'avvenuta consegna) di diritto del debitore alla conformazione della prestazione inesatta; ma c'è da dire che i limiti all'esercizio del *right to cure* del venditore dipendevano dal rapporto con gli altri rimedi a disposizione dell'acquirente: e così, in quasi tutti i casi previsti, esso finiva per essere subordinato, o variamente condizionato, all'attivazione da parte di questi della tutela risolutoria<sup>83</sup>. Stante l'evidente gerarchia dei rimedi tale per cui la sostituzione e la riparazione si pongono come rimedi "primari", che il consumatore può e deve esercitare in via preferenziale e prioritaria, mentre la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto si configurano come rimedi "secondari" o

---

81 *Ibidem*.

82 In giurisprudenza, *ex multis*, sintetizza bene Cass., 7 febbraio 2022, n. 3695, in *One Legale*: "in tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove l'acquirente abbia inizialmente richiesto la riparazione del bene, non è preclusa la possibilità di agire successivamente per la risoluzione del contratto quando sia scaduto il termine ritenuto congruo per la riparazione, senza che il venditore vi abbia tempestivamente provveduto [...] [n]ella disciplina consumeristica esiste, pertanto, una gerarchia dei rimedi a tutela del consumatore, distinti tra rimedi primari e rimedi secondari, ed è imposto al consumatore di attenersi a tale gerarchizzazione, pur essendo libero di scegliere il rimedio per lui più conveniente, una volta rispettato l'ordine dei rimedi in via progressiva. Come emerge innanzitutto dal dato normativo, e come pacificamente si afferma in dottrina, nel caso di non conformità del bene al contratto, il consumatore è tenuto a chiedere in un primo momento la sostituzione ovvero la riparazione del bene, e solo qualora ciò non sia possibile, ovvero sia manifestamente oneroso, è legittimato ad avvalersi dei cd. rimedi secondari. D'altra parte, che la scelta di un rimedio non comporti la preclusione per il consumatore ad avvalersi successivamente degli altri si ricava agevolmente dalla lettura della norma".

83 AMADIO, G.: "Difetto di conformità e tutele sinallagmatiche", cit., p. 906.

“sussidiari”, esperibili soltanto nell’ipotesi in cui sia esclusa a priori la possibilità stessa di pretendere la riparazione o la sostituzione, ovvero nelle ipotesi in cui, richiesta la riparazione o la sostituzione da parte del consumatore, il professionista non l’abbia effettuata tempestivamente ovvero, nel provvedervi, abbia arrecato “notevoli inconvenienti” al consumatore<sup>84</sup>, in realtà l’eventuale pretesa del venditore di procedere in prima istanza al ripristino della conformità, trova una prima e forte forma di protezione proprio nel carattere sussidiario della risoluzione<sup>85</sup>. Il venditore, infatti, può avere tutto l’interesse a intervenire preventivamente per la regolarizzazione del rapporto contrattuale: anche solo per non perdere la fiducia del consumatore o il suo buon nome, ad esempio.

I rimedi, operando con il solo verificarsi della non conformità del bene consegnato rispetto a quello dovuto, non richiedono lo stato soggettivo (di consapevolezza o meno della non conformità) del venditore; ferma restando la disciplina di maggiore favore prevista nel caso in cui il venditore abbia occultato (dolosamente) i difetti.

### I. La prescrizione e gli oneri probatori nella garanzia per vizi.

Ricordando il tenore di cui all’art. 1495 c.c., generalmente il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia al venditore i vizi entro otto giorni dalla scoperta e le azioni redibitorie in ogni caso si prescrivono in un anno dalla consegna, pare assodato che, con la formulazione legislativa del 1942, l’istituto della prescrizione ex art. 1495 c.c., nonostante il suo carattere speciale dovuto alla brevità del termine e al compimento dell’onere di denuncia, sia riconducibile nell’alveo della più generale disciplina della prescrizione con la conseguente applicazione delle normali cause di sospensione e di interruzione.

Di contraltare, la disciplina del riparto dell’onere della prova è stata spesso oggetto di accesi dibattiti giurisprudenziali, finché non sono intervenute le Sezioni Unite per dirimere il contrasto. La questione di diritto affrontata verte sull’interrogativo se il compratore che ha esercitato l’azione redibitoria o l’azione

84 DE CRISTOFARO, G.: “Vendita di beni di consumo”, 2006, URL del contributo: [https://www.tb.camcom.gov.it/uploads/CCIAA/Corsi/Atti/2006\\_12\\_15/De\\_Cristofaro.pdf](https://www.tb.camcom.gov.it/uploads/CCIAA/Corsi/Atti/2006_12_15/De_Cristofaro.pdf), pp. 17-18, e ivi ulteriori riferimenti bibliografici. Già prima dell’attuale formulazione di cui al codice del consumo, l’a. richiama la dottrina che ha assunto una posizione contraria alla “gerarchizzazione” dei rimedi, secondo la quale sarebbe stato preferibile porre sul medesimo piano i diritti spettanti al consumatore; ma, l’a. ribatte che non pare che la subordinazione della possibilità di ottenere la risoluzione del contratto (o la riduzione del prezzo) alla previa concessione al professionista di una seconda *chance* per regolarizzare il bene compravenduto comporti un significativo peggioramento della posizione del consumatore, soprattutto se si tiene conto del fatto che nel nostro sistema questo è il principio sul quale è imperniata la disciplina generale (art. 1454 c.c.) della risoluzione stragiudiziale del contratto a prestazioni corrispettive e che le controversie relative a rapporti contrattuali intercorrenti fra consumatori e professionisti assai raramente sfociano nell’instaurazione di una lite davanti all’autorità giudiziaria. Sull’apparato rimediario delineato dalla direttiva 2019/771/UE, invece, DE CRISTOFARO, G.: “Verso la riforma della disciplina delle vendite mobiliari B-To-C: l’attuazione della dir. UE 2019/771”, *Riv. dir. civ.*, 2021, II, pp. 205 ss.

85 AMADIO, G.: “Difetto di conformità e tutele sinallagmatiche”, cit., p. 906.

estimatoria sia o meno gravato dall'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (o della mancanza di qualità) o se li debba solo allegare.

L'orientamento tradizionale<sup>86</sup> individuava nel compratore la parte onerata della prova della sussistenza del vizio del bene compravenduto. Detto orientamento è stato però messo radicalmente in discussione, in particolare, da una pronuncia della Suprema Corte (la n. 20110/2013) che lo ha ritenuto non più sostenibile dopo che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533 del 2001, avevano statuito che il compratore in giudizio dovesse provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte<sup>87</sup>. In particolare, la sentenza n. 20110 del 2013 della Suprema Corte, con l'obiettivo di corroborare quanto già sostenuto nel 2001, statuisce che in tema di compravendita, l'obbligazione a carico del venditore è di risultato e ne consegue che all'acquirente (creditore) sarà sufficiente allegare l'inesatto adempimento ovvero denunciare la presenza di vizi o di difetti che rendano la cosa inadatta all'uso alla quale è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, essendo a carico del venditore (debitore), in virtù del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di avere consegnato la cosa per come pattuita<sup>88</sup>.

86 In giurisprudenza cfr. Cass. nn. 1035 del 1968, 2841 del 1974, 7986 del 1991, 8533 del 1994, 8963 del 1998, 13695 del 2007, 18125 del 2013. In dottrina BIANCA, C.M.: *La vendita e la permuta*, cit., pp. da 924 a 928; in particolare p. 924: "L'onere di provare il vizio e la mancanza di qualità dovute incombe al compratore: ciò in conformità del principio secondo il quale chi fa valere una pretesa deve provare i fatti su cui la pretesa è fondata (chi agisce per avvalersi dei rimedi contro l'inadempimento deve provare il fatto di inadempimento su cui è basata la sua domanda)".

87 Cass., SS.UU., 13 ottobre 2001, n. 13533, in *Dejure online*. Si riporta, di seguito, integralmente la massima: "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento".

88 Cass., 2 settembre 2013, n. 20110, in *www.diritto.it*, così massimata: "In tema di inadempimento del contratto di compravendita, è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inadatta all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; ne consegue che, ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore".

La sentenza sopraesposta ha segnato un punto di non ritorno nella giurisprudenza del giudice di legittimità: ad esempio, essa è stata propugnata dalla pronuncia n. 24731/2016, mentre nel solco dell'impostazione tradizionale vanno segnalate le pronunce n. 21949/2013 e n. 3042/2015.

È in siffatto contesto che intervengono le Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione nel 2019, su sollecitazione della seconda sezione con l'ordinanza interlocutoria n. 23015/2018.

Al fine di dirimere il contrasto circa il riparto dell'onere probatorio del vizio redibitorio, la Corte, in prima battuta, si occupa della natura della garanzia per i vizi e qualifica la responsabilità che essa pone in capo al venditore come una responsabilità contrattuale speciale interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita. Una volta affermata anche "l'accentuata specialità delle azioni edilizie rispetto ai rimedi generali all'inadempimento costituiti dalla risoluzione e dal risarcimento del danno"<sup>89</sup> e, conseguentemente, una volta "sottratta la disciplina di tali azioni [edilizie] all'ambito concettuale dell'inadempimento delle obbligazioni"<sup>90</sup>, risulta agevole per la Suprema Corte concludere che l'orientamento espresso nella sentenza n. 13533/2001 (e nelle sentenze successive, ad essa conformi) non può essere accolto in quanto si basa su presupposti errati.

Come correttamente osservato in dottrina<sup>91</sup>, il giudice di legittimità sceglie di procedere all'esame puntuale dei principi enunciati nella sentenza n. 13533/2001 dal momento che l'argomentazione fondata sulla speciale natura della garanzia per vizi non è da sola sufficiente a negare l'ambito applicativo del regime probatorio come delineato nel 2001. In particolare, la Suprema Corte richiama il principio di vicinanza della prova e il canone *negativa non sunt probanda*, riprende gli argomenti addotti dal Collegio nel 2001 e dimostra come, in realtà, con riferimento a questi due principi, il "soggetto qualificato" risulterebbe proprio il compratore. Dunque,

89 Cass., SS.UU., 3 maggio 2019, n.11748, in *CED online*.

90 *Ibidem*. Cfr. il commento alla sent. Cass., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533, di MARICONDA, V.: "Inadempimento e onere della prova: le Sezioni Unite compongono un contrasto e ne aprono un altro", *Corr. giur.*, 2001, XII, pp. 1565-1581. Pare interessante, riportare una "visione profetica" di Giuggioli (è riportata alla nota n. 32, p. 1581) che ha commentato in questi termini la sentenza n. 13533/2001 e la sua ricostruzione in ordine al riparto dell'onere probatorio: "si prefiguri lo scenario che potrebbe verificarsi qualora prendesse consistenza il principio enunciato dalle Sezioni Unite: in quel caso l'opponente al decreto ingiuntivo si è potuto giovare della qualificazione della prestazione effettivamente conseguita come «altra» rispetto a quella dovuta dal venditore ed ha potuto così ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, non avendo il venditore provato la conformità dei beni consegnati a quelli commissionati dal cliente. Potrà pertanto accadere che i venditori-creditori del prezzo, ottenuto il decreto ingiuntivo, subiranno opposizioni con le quali il compratore-debitore lamenterà vizi e/o mancanza di qualità (magari dopo averne denunciato l'esistenza ai fini dell'art. 1495 c.c.), e, a questo punto, il creditore opposto avrà l'onere della prova della inesistenza dei vizi o della presenza delle qualità promesse e, a rigore, non potrà neppure ottenere la provvisoria esecuzione del decreto dal momento che il proprio credito non è provato per iscritto, emergendo dai documenti scritti solo il credito condizionato all'esatto adempimento".

91 A commento della sentenza in questione, MAGLIULO, M.: "Garanzia per vizi, inesatto adempimento ed onere della prova: l'intervento delle sezioni unite e la rilettura del principio di vicinanza alla fonte di prova", *Foro it.*, 2019, IX, pp. 2737 e ss.

nell'ambito specifico della garanzia per i vizi, anche in accordo con la lettera dell'articolo 2697 c.c., è il compratore colui che deve essere gravato dall'onere probatorio.

In conclusione, le Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione risolvono il contrasto giurisprudenziale segnalato nell'ordinanza di rimessione, confermando l'orientamento tradizionale ed enucleando il seguente principio di diritto: "In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi"<sup>92</sup>.

Tenuto conto dell'onere che incombe sull'acquirente in relazione alla prova dell'esistenza del vizio o della mancanza di qualità, d'altra parte è pacifico che il compratore non debba fornire anche la prova della mancata conoscenza del vizio o che lo stesso non era facilmente riconoscibile. Sarà piuttosto compito del venditore dimostrare, ad esempio, che il compratore fosse a conoscenza del vizio o che questo fosse facilmente riconoscibile al momento della conclusione del contratto, tenuto conto che il giudizio sulla conoscibilità del vizio costituisce poi un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito (*ex multis*, Cass. n. 24726/2017).

Per favorire la posizione del consumatore, la disciplina dettata dal codice del consumo prevede un termine di prescrizione di ventisei mesi *ex art.* 133.

Nella stessa ottica, l'art. 135 ("Onere della prova") contempla una presunzione *uris tantum*<sup>93</sup>, per cui i difetti di conformità che si manifestano entro un anno dalla

92 Cass., SS.UU., 3 maggio 2019, n. 11748, in *CED online*. Si veda la nota a tale sentenza di DALLA MASSARA, T.: "L'onere della prova dei vizi del bene venduto al vaglio delle Sezioni Unite: resistenza e resilienza del modello della garanzia", *Contratti*, 2019, IV; e quella di CALVO, R.: "Luci e ombre nella cornice del congedo dalla garanzia edilizia", *Giur. it.*, 2019, VII, pp. 1532 e ss. Da ultima, Cass., 20 giugno 2024, n. 17074, in *One Legale*, ricorda e specifica che "[l]a prova della preesistenza dei vizi al momento del contratto grava sul compratore, in coerenza con il principio per cui l'obbligo di garanzia dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'perimento, rispettivamente, della *actio quanti minoris* o della *actio redibitoria*. Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza dei vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore". In dottrina, solleva criticità dinanzi al problema che tale riparto probatorio pone in ordine al momento genetico del vizio, sul presupposto che interpretazioni irragionevoli sull'allocazione della prova finiscano con il vanificare l'effettività dei diritti fondamentali di azione e di difesa, MAZZARIOL, R.: "L'onere della prova nella garanzia per vizi della vendita: il problema irrisolto del riparto probatorio del momento genetico del vizio", *Riv. dir. civ.*, 2020.

93 Presunzione già contemplata prima delle modifiche intervenute col recepimento delle direttive nn. 770 e 771 del 2019, con la differenza che la precedente previsione la estendeva a sei mesi e non a un anno. Ancora attuale il *dictum* della Corte giust., 4 giugno 2015, C-497/13, ECLI:EU:C:2015:357: "Questo alleggerimento dell'onere della prova a favore del consumatore è fondato sulla constatazione che, qualora il difetto di conformità emerga solo successivamente alla data di consegna del bene, fornire la prova che tale difetto esisteva già a tale data può rivelarsi "un ostacolo insormontabile per il consumatore", mentre di solito è molto più facile per il professionista dimostrare che il difetto di conformità non era presente al momento della consegna e che esso risulta, per esempio, da un cattivo uso del bene fatto dal consumatore". Nel caso di specie (caso *Faber*) il problema irrisolto attiene alle ipotesi in cui il venditore è al corrente del

consegna del bene è come se esistessero sin dalla consegna stessa (tranne se tale ipotesi risulti incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità). Stante tale previsione, i difetti che si manifestano dopo un anno dalla consegna comportano l'onere del consumatore di provare la loro esistenza al momento della consegna<sup>94</sup>.

Dunque, il consumatore ha l'onere, nei termini suddetti, di denunciare al venditore il difetto di conformità del bene di consumo e di avvalersi (anche tramite un atto stragiudiziale) dei diritti di cui è diventato titolare. Dal momento in cui il consumatore fornisce la prova dell'esistenza del difetto di conformità e il difetto si è manifestato, ossia si è palesato concretamente, entro il termine di un anno dalla consegna del bene, non è tenuto a dimostrare né la causa di tale difetto né la sua imputabilità al venditore (quest'ultimo può però sempre fornire la prova contraria). Infatti, risulterebbe troppo oneroso per il consumatore l'assolvimento dell'onere probatorio mediante l'allegazione del vizio specifico del bene in quanto ciò richiede competenze tecniche o l'accesso a dati tecnici del prodotto, che invece sono nella più agevole disponibilità del venditore.

Con riferimento, invece, alla *ratio* sottesa alla presunzione *iuris tantum*, il manifestarsi di tale difetto nel breve periodo di un anno consente di supporre che, per quanto esso si sia rivelato solo successivamente alla consegna del bene, fosse già presente sebbene a uno "stato embrionale". Chiaramente, superato tale termine annuale, si applicherà la disciplina generale posta in materia di onere della prova dall'art. 2697 c.c.: "ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia

---

manifestarsi del difetto di conformità, ma il consumatore non ha soddisfatto il relativo onere di denuncia e, ove il consumatore non sia a conoscenza di tale onere, la norma rischia di precludere la possibilità di esercitare i diritti riconosciuti dalla direttiva, PATTI, F.P.: "Tutela effettiva del consumatore nella vendita: il caso 'Faber'", *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, I, pp. 13 e ss. Più di recente, Cass., 7 febbraio 2022, n. 3695, in *One Legale*: "Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore [...] si tratta di una presunzione *iuris tantum*, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio mentre grava sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ad origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto".

94 Lo stesso dicasi per i beni con elementi digitali, con la specificazione (effettuata per mezzo dell'esplicito rinvio al disposto di cui al secondo comma dell'art. 133 cod. cons.) che quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita. Sul versante dell'ordinamento spagnolo, puntualmente e ampiamente, BUENO BIOT, Á.: *El contrato de suministro de contenidos y servicios digitales: un estudio a raíz de la directiva 2019/770 y su transposición al TRLGDCU*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024, p. 126: "la atribución al empresario de la carga de la prueba sobre la conformidad durante un plazo de 2 años cuando el contrato prevea el suministro en un único acto o en una serie de actos individuales (art. 121.1 TRLGDCU); la atribución al empresario de la carga de la prueba sobre la conformidad durante todo el periodo de tiempo en el que deban suministrarse los contenidos o servicios digitales, cuando el contrato prevea un suministro continuo (art. 121.2 TRLGDCU)". L'a. nelle note nn. 170 e 171 specifica le diverse durate della garanzia legale e della presunzione prevista per agevolare il consumatore dall'onere della prova, a seconda del contratto che si è stipulato.

tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente *ab origine* nel bene, poiché il vizio può ben qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto”<sup>95</sup>.

### III. SPUNTI DI INDAGINE CONCLUSIVI. NUOVI REQUISITI DI CONFORMITÀ DEL BENE AL CONTRATTO (ECOLOGICO)?

Dal vigente quadro normativo di derivazione europea emerge, con specifico riferimento alla difformità del bene al contratto, un nuovo requisito: quello della “durabilità” del bene.

Negli ultimi decenni, si sono alternate diverse definizioni di “durabilità”, fra le ultime quella prevista dalla direttiva 2019/771/UE: “durabilità: la capacità dei beni di mantenere le loro funzioni e prestazioni richieste attraverso un uso normale”. Così definita, la nozione di durabilità appare come la proiezione dinamica di quella nozione di “funzionalità”, definita dalla direttiva (al par. 9 dell’art. 2) come la capacità del bene di svolgere tutte le funzioni in considerazione del suo scopo<sup>96</sup>. Come precisato al *considerando* 32 della direttiva 2019/771/UE, è essenziale impedire l’accesso al mercato dell’Unione ai beni non conformi e per essere conformi i beni dovrebbero possedere la durabilità considerata normale per beni del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi; non solo: assicurare una maggiore durabilità dei beni è importante per raggiungere modelli di consumo più sostenibili e un’economia circolare.

Tale deriva “ecologica” non deve sorprendere. Infatti, in chiave sistematica, non è affatto nuova la propensione allo “sviluppo sostenibile”<sup>97</sup>, dal momento

<sup>95</sup> Così, Cass., 30 giugno 2020, n. 13148, in *CED online*.

<sup>96</sup> In questo senso si è espresso già SIMONINI, G.F.: “Verso una nozione allargata di difetto di conformità: sarà rilevante anche la “durabilità” del bene?”, *Danno resp.*, 2019, IV, p. 471 alla nota n. 2.

<sup>97</sup> Sostenibile deriva dalla parola latina *sustinere* e racchiude un duplice significato: da un lato, supportare e sorreggere, dall’altro, dare prova di resistenza; in questi termini, MARRONE, A., RAIMO, N.: *Sostenibilità e digitalizzazione. Un approccio economico-aziendale*, Giuffrè, Milano, 2021, spec. p. 32; sulle diverse posizioni assunte dalla dottrina si rinvia alla sistematica ricognizione ad opera di MIGNONE, C.: “Diritti e sostenibilità. Una ricostruzione per immagini”, in *La differenza e l’ostacolo. Scritti in onore di Raffaele De Giorgi* (a cura di L. NUZZO, S. TOMMASI), Il, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021, spec. pp. 639-641. Sulla definizione di sostenibilità, quale espressione sociale del valore esistenziale, v. soprattutto CATERINI, E.: *Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, spec. p. 149; nonché, PERLINGIERI, G.: “«Sostenibilità», ordinamento giuridico e «retorica dei diritti». A margine di un recente libro”, *Foro nap.*, 2020, I, p. 101 ss. In quest’ordine di ragioni, le ultime novità normative che vedono i prodotti sostenibili diventare sempre più regola e sempre meno eccezione (in virtù dell’Obiettivo 12 dell’Agenda 2030, che promuove modelli di produzione e consumo sostenibile finalizzati alla riduzione dell’impronta ecologica dei sistemi socioeconomici, al contrasto della povertà, al miglioramento degli *standard* di vita e dello sviluppo economico) rappresentano uno snodo importante, che, oltre a promuovere una domanda-offerta di beni più sostenibili nonché “aspetti circolari” (vedi la durabilità), e a meglio regolare “marchi di sostenibilità” e “asserzioni ambientali”, mettono bene a sistema due binomi: quello informazione-responsabilizzazione e quello concorrenza ecosostenibile-contrasto alle pratiche sleali. Di talché, si auspica (e pare si promuova) la conformazione del contratto all’ecologia, affinché lo strumento contrattuale sia funzionale a innescare un circolo virtuoso e diventi il volano e lo strumento migliore per indirizzare il mercato verso obiettivi sociali, sostenibili, ambientali, anche nel rispetto di quanto disposto dall’attuale art. 41 Cost. e già dall’art. 3, par. 3 TUE. In argomento, per tutti e non esaustivamente, LANZA,

che è un principio normativo positivizzato (artt. 3 TUE, II TFUE e 37 CEDU) e che l'Unione Europea deve adoperarsi per conseguirlo in tutti i settori di sua competenza secondo il principio di integrazione. Assicurare una più lunga durata dei beni di consumo è cruciale al fine di stimolare comportamenti più sostenibili, una riduzione dei rifiuti (soprattutto si pensi a quelli tecnologici causati dall'obsolescenza programmata) e una migliore protezione dell'ambiente<sup>98</sup>. In tal senso, un altro riferimento significativo è rappresentato da quanto previsto al *considerando* 48 della direttiva 2019/771/UE, che considera il rimedio della riparazione come un incoraggiamento rivolto al consumatore verso un consumo sostenibile e una maggiore durabilità dei prodotti<sup>99</sup>. Questa "responsabilizzazione

---

A.: *Lo sviluppo sostenibile*, Il Mulino, Bologna, 2006; CUSA, E.: "Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche", *Orizzonti del diritto commerciale*, 2020, I; MICKLITZ, H.W.: "Squaring the circle? Reconciling consumer law and the circular economy", *Journal of European Consumer and Market Law*, 2019, vol. VIII, 6; AA.VV.: *Comunicazione, marketing e sostenibilità ambientale* (a cura di M. TAVELLA), G. Giappichelli Editore, Torino, 2022; PERILLO, T.: "Dal consumatore «debole» al consumatore «attivo»", in *Trattato breve di diritto dello sviluppo sostenibile* (a cura di A. BUONFRATE, A. URICCHIO), Cedam, Milano, 2023; AA.VV.: *Sustainable Legal Infrastructures: Comparative Responses Across Cultures and Systems* (a cura di L. RUGGERI, L. VICENTE, S. ZUCCARINO), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2024; FADDA, R.: *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2024.

- 98 DE FRANCESCHI, A.: *La vendita di beni con elementi digitali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, p. 174. Lo stesso a., nello specifico a p. 18, nel trattare il fenomeno dell'obsolescenza programmata afferma che "[t]ale fenomeno interroga dalle basi il diritto dei consumatori, mettendo in discussione l'effettività delle norme che lo compongono [...] si pone il quesito se la disciplina a tutela dei consumatori sia, nella sua attuale formulazione, idonea a fare fronte al fenomeno dell'obsolescenza programmata". In argomento, sia concesso il rinvio a TOMASI, A.: "Rivoluzione verde e transizione ecologica. Obsolescenza programmata e sua 'insostenibilità'", *LUISS Law Review*, 2023, II, in particolare ove vengono trattati i rischi legati al fenomeno, in particolare si veda il riferimento ai RAEE, pp. 373-376. Fenomeno, quello dell'obsolescenza programmata, preso in considerazione dalla direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione, ove al *considerando* n. 16 si legge che le pratiche di obsolescenza precoce programmata sono intese "come una politica commerciale che comporta la pianificazione o la progettazione deliberata di un prodotto con una durata di vita limitata, affinché giunga prematuramente ad obsolescenza o smetta di funzionare dopo un determinato periodo o dopo un'intensità d'uso predeterminata" e che queste pratiche di obsolescenza precoce ledono i consumatori e "incidono complessivamente in modo negativo sull'ambiente, dato che determinano un aumento dei rifiuti e un maggiore utilizzo di energia e di materiali". Sul requisito di durabilità e sul fenomeno dell'obsolescenza programmata, dalla prospettiva dell'ordinamento spagnolo, MUÑOZ RODRIGO, G.: *La falta de conformidad como incumplimiento del vendedor*, cit., pp. 468-473. L'a. sottolinea le conseguenze che tale fenomeno genera minando l'efficacia dei rimedi e il riparto dell'onere della prova, evidenziando su quest'ultimo aspetto che: "debería ser el empresario quién acreditase que el defecto que presenta el bien se debe simplemente a su deterioro natural o uso indebido por parte del consumidor; habida cuenta de que sería sumamente difícil para el consumidor poder demostrar que el bien había sido diseñado para durar menos de lo debido".
- 99 Sul concetto di "conformità sociale" del prodotto e sulle criticità circa la libertà di scelta lasciata al consumatore tra riparazione e sostituzione, cfr. CAPOBIANCO, E.: "The new deal for consumers", *Juscivile*, 2023, III, in particolare pp. 653-654, e ivi ulteriori riferimenti bibliografici. Ancora, in questa stessa ottica "sostenibile", hanno sollevato critiche circa la mancata gerarchizzazione esplicita tra le tutele ripristinatorie (con propensione a favore, chiaramente, della riparazione piuttosto che della sostituzione del bene), *ex multis*, TERRY, E.: "A Right to Repair? Towards Sustainable Remedies in Consumer Law", *Eur. rev. priv. law*, 2019, vol. 27, IV, pp. 851 ss.; TUCCARI, E.: "Verso una disciplina consumeristica 'sostenibile' del settore automotive?", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2023, n. 18, in particolare pp. 133 e ss.; FANTINI, A.: "Sostenibilità e regime rimedi nella vendita dei beni di consumo", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2023, n. 18, in particolare pp. 149 e ss. Se è vero che la riparazione risulta il rimedio più in linea con le esigenze ambientali, è vero anche che il rimedio della sostituzione è incentivato da fattori quali la maggiore attrattività del prodotto nuovo, la diffidenza nei confronti del riparatore, etc., così, MATERA, D.M.: "Difetto di conformità, gerarchia dei rimedi e sostenibilità ambientale nel nuovo art. 135-bis cod. cons. e nella Dir. 771/2019", *Riv. dir. priv.*, 2022, III, nello spec. pp. 462-472, conclude, per mezzo dell'interessante argomentazione del "divieto di arrecare 'notevoli inconvenienti' al consumatore in sede di ripristino della conformità", affermando che una ricostruzione gerarchica dei rimedi per difetto di conformità nella quale la

del consumatore” per attuare uno sviluppo sostenibile e svolgere un ruolo attivo nella transizione verde è al centro di molte iniziative (anche legislative) europee. In questi anni si è però visto come tali previsioni non sono bastate: le maggiori criticità si sono rilevate in ordine all'immissione sul mercato di prodotti tecnologici a media obsolescenza che hanno spesso mostrato l'impossibilità, per antieconomicità, della riparazione a causa degli elevati costi, rendendo preferibile sostituire il prodotto difforme con un altro nuovo.

L'Unione europea preso atto che i consumatori mostravano la tendenza a rinunciare alla riparazione dei beni difformi (sia nell'ambito della garanzia legale che al di fuori di questa) ha emanato una recentissima direttiva, la 2024/1799/UE, che spinge maggiormente sulla promozione di un consumo più sostenibile introducendo un vero e proprio “obbligo di riparazione”<sup>100</sup>. Nei fatti diverse paiono le criticità dell'atto legislativo e il timore che nemmeno questa direttiva faccia sortire grandi effetti pare più che fondato. Tra le diverse criticità e ragioni tecniche che militano in tal senso (fra tutte il ristrettissimo ambito applicativo), puntualmente analizzate dalla dottrina cui si fa integrale rinvio<sup>101</sup>, in questa sede si vuole solo evidenziare il tono sommerso della direttiva in questione (che emerge dall'adozione di determinate scelte lessicali e tempi verbali) in contrapposizione al livello di armonizzazione (massimo) che propone, *ex multis*: “i riparatori possono fornire al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione”; “le informazioni nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione dovrebbero essere fornite ai consumatori in modo chiaro e comprensibile e in linea con i requisiti di accessibilità”; “gli Stati membri dovrebbero adottare almeno una misura volta a promuovere la riparazione”.

In attesa di vedere come l'Italia recepirà la suddetta direttiva, da tutto il quadro che si è delineato, a ben vedere, pare che la vera spinta europea sia nel senso di responsabilizzare *ab origine* tutti gli operatori del mercato. Invero, anche ricorrendo al rimedio della riparazione non si azzerano gli impatti negativi sull'ambiente: si pensi, banalmente, al trasporto per la riparazione del bene difforme, per il quale non può bastare il timido incoraggiamento previsto dal *considerando* 17 della direttiva 2024/1799/UE, testualmente: “[s]arebbe utile che la riparazione fosse effettuata il più vicino possibile al consumatore per evitare costi di spedizione

---

riparazione è il rimedio primario può essere configurata solo nella misura in cui l'interesse del consumatore ad ottenere beni conformi sia realizzabile in modo equivalente sia con la riparazione che con la sostituzione del bene.

100 Sull'analisi delle disposizioni introdotte dalla direttiva in questione, si rinvia a LIBRIZZI, F.: “Verso uno sviluppo sostenibile? L'impatto della dir. 2024/1799/UE relativa a norme comuni che promuovono la riparazione di beni sui rapporti tra consumatore, fabbricante e venditore”, *Rev. Boliv. de Derecho*, 2025, n. 39, pp. 306-329.

101 DE CRISTOFARO, G.: “L'«obbligo» di riparare i «difetti» dei beni mobili acquistati da consumatori, imposto ai fabbricanti dall'art. 5 della direttiva (UE) 2024/1799”, *Riv. dir. civ.*, 2025, II; DE CRISTOFARO, G.: “Le incongruenze e le ipocrisie del diritto europeo *green* e il rimedio contrattuale della riparazione del bene non conforme al contratto di vendita: le innovazioni apportate alla disciplina UE delle vendite mobiliari b-to-c dalle Direttive 2024/825/UE e 2024/1799/UE”, *Nuove leggi civili commentate*, 2025, II.

ed emissioni inutili”. Proprio per queste ragioni, le misure normative adottate puntano a far progettare beni quanto più conformi, funzionali, duraturi, sostenibili, per evitare l’esperienza di qualsiasi rimedio postumo.

Un’ultima riflessione, nella stessa ottica, pare necessaria con riferimento alle disposizioni di cui al codice civile. Se si è già dato atto<sup>102</sup> di una possibile apertura interpretativa in ordine alla configurabilità dell’azione di esatto adempimento (senza che, però, si snaturi la natura speciale della garanzia per i vizi) in determinate ipotesi di vendita, la questione sembra oggi, più che mai, attuale. In particolare, dopo la novella degli artt. 9 e 41 della Costituzione italiana, per mezzo della legge costituzionale n. 1/2022, l’ecologia assurge a canone generale dei rapporti giuridici: il contratto ne esce così “conformato” dato che dovrebbe porsi anche a protezione dei diritti delle generazioni future e realizzare il principio di sostenibilità ambientale e assicurare un approccio green all’economia (circolare) e ai consumi.

In definitiva, alla luce di un “sentire ecologico” (normato) pare che debba ripensarsi l’intero sistema rimediario: non più leggibile nell’ottica di tutela della sola figura dell’acquirente<sup>103</sup>, ma anche nell’interesse delle generazioni future. In questo senso, potrebbe svilupparsi anche per i rapporti regolati dal codice civile il diritto all’esperienza in prima battuta il rimedio della riparazione in virtù della sua accordata funzione sociale.

---

<sup>102</sup> Si rinvia al contenuto delle note nn. 60 e 61.

<sup>103</sup> Nel senso, che si condivide, ricordato da COPPINI, P.: “La garanzia per i vizi nella vendita: attualità di un dibattito dottrinale mai sopito”, *Juscivile*, 2019, VI, in particolare p. 692 ove specifica che ciò che si verifica è una “perturbazione dell’apparato causale”, della causa concreta, e afferma che “la sussistenza dei vizi non incide sulla commerciabilità giuridica dei beni difettosi, bensì sulla loro commerciabilità economica: il contratto di compravendita non sarà pertanto squilibrato a priori per la sussistenza dei vizi, ma solo ove i medesimi alterino gli equilibri economici prefigurati dalle parti. Ove entri in gioco la commerciabilità economica del bene, una prospettiva “atomistica” delle singole fasi contrattuali non può essere soddisfacente: i vizi si considerano infatti rilevanti ove sussista una difformità tra quanto voluto e quanto realizzato, vale a dire quando il contratto non raggiunga pienamente il risultato traslativo prefissato da entrambe le parti”.

## BIBLIOGRAFIA

AA.VV.: *Comunicazione, marketing e sostenibilità ambientale* (a cura di M. TAVELLA), G. Giappichelli Editore, Torino, 2022.

AA.VV.: *Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili* (commentario coordinato da C.M. BIANCA), Cedam, Padova, 1992.

AA.VV.: *La vendita di beni di consumo* (a cura di R. ALESSI), Giuffrè, Milano, 2005.

AA.VV.: *Sustainable Legal Infrastructures: Comparative Responses Across Cultures and Systems* (a cura di L. RUGGERI, L. VICENTE, S. ZUCCARINO), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2024.

AGOSTINIS, B.: "La garanzia per i vizi della cosa venduta. Le obbligazioni del compratore artt. 1490-1499", in *Il Codice Civile Commentario* (fondato da P. SCHLESINGER diretto da F.D. BUSNELLI), Giuffrè, Milano, 2012.

ALIJARDE GONZÁLEZ, M.: "De los vicios ocultos a la falta de conformidad", *Derecho Privado: Boletín de derecho Privado de la asociación Judicial Francisco de vitoria*, 2024, n. 4.

ALPA, G., BESSONE, M.: "Inadempimento, rimedi, effetti della risoluzione nella vendita internazionale di cose mobili (Convenzione di Vienna, marzo 1980)", *Foro it.*, 1980, vol. 103.

AMADIO, G.: "Difetto di conformità e tutele sinallagmatiche", *Riv. dir. civ.*, 2001.

BIANCA, C.M.: *La vendita e la permuta*, Utet, Torino, 1972.

BIN, M.: "Per un dialogo con il futuro legislatore dell'attuazione: ripensare l'intera disciplina della non conformità dei beni nella vendita alla luce della direttiva comunitaria", *Contr. impr./Eur.*, 2000.

BUENO BIOT, Á.: *El contrato de suministro de contenidos y servicios digitales: un estudio a raíz de la directiva 2019/770 y su transposición al TRLGDCU*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024.

CALVO, R.: "Luci e ombre nella cornice del congedo dalla garanzia edilizia", *Giur. it.*, 2019, VII.

CALVO, R.: "Vendita ed esatto adempimento: luci e ombre del nuovo indirizzo delle Sezioni unite", *Giur. it.*, 2013.

CAPOBIANCO, E.: "The new deal for consumers", *Juscivile*, 2023, III.

CATERINI, E.: *Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018.

COPPINI, P.: "La garanzia per i vizi nella vendita: attualità di un dibattito dottrinale mai sopito", *Juscivile*, 2019, VI.

CORAPI, D.: "La direttiva 99/44/CE e la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale: verso un nuovo diritto comune della vendita?", *Eur. dir. priv.*, 2002.

CUSA, E.: "Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche", *Orizzonti del diritto commerciale*, 2020, I.

DALLA MASSARA, T.: "L'onere della prova dei vizi del bene venduto al vaglio delle Sezioni Unite: resistenza e resilienza del modello della garanzia", *Contratti*, 2019, IV.

DE CRISTOFARO, G.: "L'«obbligo» di riparare i «difetti» dei beni mobili acquistati da consumatori, imposto ai fabbricanti dall'art. 5 della direttiva (UE) 2024/1799", *Riv. dir. civ.*, 2025, II.

DE CRISTOFARO, G.: "Le incongruenze e le ipocrisie del diritto europeo green e il rimedio contrattuale della riparazione del bene non conforme al contratto di vendita: le innovazioni apportate alla disciplina UE delle vendite mobiliari b-to-c dalle Direttive 2024/825/UE e 2024/1799/UE", *Nuove leggi civili commentate*, 2025, II.

DE CRISTOFARO, G.: "Vendita di beni di consumo", [https://www.tb.camcom.gov.it/uploads/CCIAA/Corsi/Atti/2006\\_12\\_15/De\\_Cristofaro.pdf](https://www.tb.camcom.gov.it/uploads/CCIAA/Corsi/Atti/2006_12_15/De_Cristofaro.pdf), 2006.

DE CRISTOFARO, G.: "Verso la riforma della disciplina delle vendite mobiliari B-To-C: l'attuazione della dir. UE 2019/771", *Riv. dir. civ.*, 2021, II.

DE FRANCESCHI, A.: *La vendita di beni con elementi digitali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019.

DE NOVA, G.: "La recezione della Direttiva sulle garanzie nella vendita di beni di consumo: vincoli, ambito di applicazione, difetto di conformità", *Riv. dir. priv.*, 2001, IV.

DE VERDA Y BEAMONTE, J.R., MUÑOZ RODRIGO, G.: "Dónde dije digo, digo Diego. De la Propuesta de Directiva, 31 octubre 2017 (PDirCOM), a la Directiva 2019/771, 20 mayo 2019 relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa

de bienes", in AA.VV., *Seguridad y conformidad en el Derecho de Consumo. Reflexiones actuales* (coord. E.M. ISLER SOTO), Tirant lo Blanch, Valencia, 2021.

DE VERDA Y BEAMONTE, J.R.: "Compraventa y permuta", in AA.VV.: *Derecho civil II (Obligaciones y contratos)* (coord. J.R. DE VERDA y BEAMONTE), 6a ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2023.

DE VERDA Y BEAMONTE, J.R.: "Del saneamiento por vicios ocultos al deber de conformidad: un examen de la cuestión en el derecho comunitario a la luz de las recientes propuestas de Directiva en materia de consumo", *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, 2018, n. 770.

DE VERDA Y BEAMONTE, J.R.: *Saneamiento por vicios ocultos: Las acciones edilicias*, 2a ed., Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2009.

DURÁN RIVACOBA, R.: *Evicción y saneamiento*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2002.

FADDA, R.: *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2024.

FANTINI, A.: "Sostenibilità e regime rimediabile nella vendita dei beni di consumo", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2023, n. 18.

FENOY PICÓN, N.: *Falta de conformidad e incumplimiento en la compraventa (Evolución del ordenamiento español)*, Centro de Estudios Registrales, Madrid, 1996.

FERRANTE, E.: "Homeward trend o interpretazioni autonome? Un bilancio della giurisprudenza italiana sulla Convenzione di Vienna", *Contr. impr./Eur.*, 2016, II.

FERRARI, F.: "Problematiche tipiche della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili risolte in una prospettiva uniforme", *Giur. It.*, 2001, II.

FERRARI, F.: *La vendita internazionale: applicabilità ed applicazioni della Convenzione di Vienna del 1980*, Cedam, Padova, 1997.

GALGANO, F.: *Trattato di diritto civile*, vol. 2, 2a ed., Cedam, Padova, 2010.

GIORGIANI, M.: *L'inadempimento. Corso di diritto civile*, 3a ed., Giuffrè, Milano, 1975.

GORLA, G.: "Azione redibitoria", *Encicl. dir.*, IV, Giuffrè, Milano, 1959.

GRASSI, U.: *I sistemi di protezione dell'acquirente*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015.

LANZA, A.: *Lo sviluppo sostenibile*, Il Mulino, Bologna, 2006.

LIBRIZZI, F.: "Verso uno sviluppo sostenibile? L'impatto della dir. 2024/1799/UE relativa a norme comuni che promuovono la riparazione di beni sui rapporti tra consumatore, fabbricante e venditore", *Rev. Boliv. de Derecho*, 2025, n. 39.

LLACER MATA CÁS, M.R.: *El saneamiento por vicios ocultos en el Código civil: su naturaleza jurídica*, Bosch, Barcellona, 1992.

LLAMAS POMBO, E.: "La falta de conformidad en la venta de consumo", in AA.VV.: *Seguridad y conformidad en el Derecho de Consumo. Reflexiones actuales* (coord. E.M. ISLER SOTO), Tirant lo Blanch, Valencia, 2021.

LODOLINI, P.R.: "La direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo: prime osservazioni", *Eur. dir. priv.*, 1999, IV.

LOMBARDI, E.M.: *Garanzia e responsabilità nella vendita dei beni di consumo*, Giuffrè, Milano, 2010.

LUMINOSO, A.: "La compravendita: dal codice ai nuovi assetti normativi", *Contr. impr.*, 2003, III.

LUMINOSO, A.: *La compravendita*, 3a ed., G. Giappichelli Editore, Torino, 2003.

MAGLIULO, M.: "Garanzia per vizi, inesatto adempimento ed onere della prova: l'intervento delle sezioni unite e la rilettura del principio di vicinanza alla fonte di prova", *Foro it.*, 2019, IX.

MANTOVANI, M.P.: "I vizi redibitori nel contratto di compravendita", *Rass. dir. civ.*, 2009, I.

MARICONDA, V.: "Inadempimento e onere della prova: le Sezioni Unite compongono un contrasto e ne aprono un altro", *Corr. giur.*, 2001, XII.

MARRONE, A., RAIMO, N.: *Sostenibilità e digitalizzazione. Un approccio economico-aziendale*, Giuffrè, Milano, 2021.

MASTRO RILLI, A.: *La garanzia per vizi nella vendita. Disciplina del codice civile e del codice di consumo*, 2a ed., Giuffrè, Milano, 2009.

MATERA, D.M.: "Difetto di conformità, gerarchia dei rimedi e sostenibilità ambientale nel nuovo art. 135-bis cod. cons. e nella Dir. 771/2019", *Riv. dir. priv.*, 2022, III.

MAZZARIOL, R.: "L'onere della prova nella garanzia per vizi della vendita: il problema irrisolto del riparto probatorio del momento genetico del vizio", *Riv. dir. civ.*, 2020.

MENCONI, L.: "Profili per una revisione della teoria della garanzia per i vizi nella vendita", *Riv. dir. comm.*, 1953, I.

MICKLITZ, H.W.: "Squaring the circle? Reconciling consumer law and the circular economy", *Journal of European Consumer and Market Law*, 2019, vol. VIII, 6.

MIGNONE, C.: "Diritti e sostenibilità. Una ricostruzione per immagini", in *La differenza e l'ostacolo. Scritti in onore di Raffaele De Giorgi* (a cura di L. NUZZO, S. TOMMASI), II, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021.

MONGILLO, R.: "Sub art. 129 (Conformità al contratto)", in *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, (a cura di E. CAPOBIANCO, L. MEZZASOMA, G. PERLINGIERI), 2a ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019.

MONGILLO, R.: *Il difetto di conformità nella vendita di beni di consumo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006.

MUÑOZ RODRIGO, G.: *La falta de conformidad como incumplimiento del vendedor*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024.

PARDOLESI, P.: "Osservazioni a Cass. 12 maggio 2000, n. 6089", *Foro it.*, 2000, I.

PATTI, F.P.: "Tutela effettiva del consumatore nella vendita: il caso 'Faber' ", *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, I.

PELLEGRINO, S.: "Vendita internazionale e garanzia per vizi della cosa", *Obbligazioni e Contratti*, 2012, IV.

PERILLO, T.: "Dal consumatore «debole» al consumatore «attivo»", in *Trattato breve di diritto dello sviluppo sostenibile* (a cura di A. BUONFRATE, A. URICCHIO), Cedam, Milano, 2023.

PERLINGIERI, G.: "«Sostenibilità», ordinamento giuridico e «retorica dei diritti». A margine di un recente libro", *Foro nap.*, 2020, I.

PERLINGIERI, P.: "Quella di Hugh Collins sul «codice civile europeo» non è la via da seguire", *Rass. dir. civ.*, 2014, IV.

PURICELLI, S.: "Vizi redibitori, mancanza di qualità e consegna di 'aliud pro alio': distinzione", *Contratti*, 1999, II.

REINSTADLER, A.: "Vendita internazionale di merci - Affidamento ed onere di prova nella Convenzione di Vienna (CISG)", *Giur. It.*, 2019, I2.

RENDE, F.: "La garanzia per i vizi nella vendita di diritto comune. Parte seconda: i rimedi", *Contratti*, 2016, VII.

REPRESA POLO, M.P.: "La regulación de la garantía comercial en la venta de bienes de consumo en España", in AA.VV.: *Seguridad y conformidad en el Derecho de Consumo. Reflexiones actuales* (coord. E.M. ISLER SOTO), Tirant lo Blanch, Valencia, 2021.

RESCIGNO, P.: *Presentazione* a E. GABRIELLI, *La consegna di cosa diversa*, Jovene, Napoli, 1987.

REYES LÓPEZ, M.J.: "La idea de conformidad en el ordenamiento jurídico español tras la entrada en vigor de la directiva 1999/44/CE", in AA.VV.: *Derecho patrimonial europeo* (coord. L. PRATS ALBENTOSA, G. PALAO MORENO, M.J. REYES LÓPEZ), Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2003.

ROMEO, C.: "Consegna di cosa usata e responsabilità del compratore", *Contratti*, 2002, II.

ROTT, P.: "La disciplina tedesca della compravendita dopo l'attuazione della direttiva 1999/44/CE", in *La vendita di beni di consumo* (a cura di R. ALESSI), Giuffrè, Milano, 2005.

RUBINO, D.: *La compravendita*, Giuffrè, Milano, 1971.

SCHLESINGER, P.: "Le garanzie nella vendita di beni di consumo", *Corr. giur.*, 2002, V.

SIMONINI, G.F.: "Verso una nozione allargata di difetto di conformità: sarà rilevante anche la "durabilità" del bene?", *Danno resp.*, 2019, IV.

TERRYN, E.: "A Right to Repair? Towards Sustainable Remedies in Consumer Law", *Eur. rev. priv. law*, 2019, vol. 27, IV.

TIMPANO, V.: "Garanzia per vizi ed effetti del loro riconoscimento dell'impegno del venditore ad eliminarli", *Contratti*, 2018, V.

TOMASI, A.: "Rivoluzione verde e transizione ecologica. Obsolescenza programmata e sua 'insostenibilità' ", *LUISS Law Review*, 2023, II.

TOMMASI, S.: "L'azione di risoluzione del contratto di vendita e la «quanti minoris» tra identità di vizi e diversità di presupposti", *Giur. it.*, 2005.

TRAMONTANO, L.: *Codici Civili e Penale. Annotati con la giurisprudenza*, Cedam, Padova, 2015.

TUCCARI, E.: "Verso una disciplina consumeristica 'sostenibile' del settore automotive?", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2023, n. 18.

TYBOUT, A.M., ARTZ, N.: "Consumer Psychology", *Annual Review of Psychology*, 1994.

VENEZIANO, A.: "Mancanza di conformità delle merci ed onere della prova nella vendita internazionale: un esempio di interpretazione autonoma del diritto uniforme alla luce dei precedenti stranieri", *Dir. comm. internaz.*, 2001, II.